Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 11 maggio 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Con propri decreti in data 9 maggio 1985, il Presidente della Repubblica, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'on. prof. Francesco Forte, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro senza portafoglio con l'incarico per il coordinamento delle politiche comunitarie, ed ha altresì nominato, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, lo stesso on. Francesco Forte Sottosegretario di Stato agli affari esteri.

(2550)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. **1193.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 66 - agli elenchi degli insegnamenti del biennio di specializzazione del corso di laurea in scienze politiche sono apportate le seguenti modifiche:

indirizzo politico-amministrativo: nell'elenco degli insegnamenti a scelta dello studente l'insegnamento di « storia dei trattati e politica internazionale » cambia la denominazione in quella di « storia delle relazioni internazionali »;

indirizzo politico-sociale: nell'elenco degli insegnamenti a scelta dello studente l'insegnamento di « legislazione sociale » cambia la denominazione in quella di « diritto del lavoro »;

indirizzo storico-politico: l'insegnamento di « diritto costituzionale » passa dall'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà all'elenco degli insegnamenti a scelta dello studente e l'insegnamento a scelta dello studente di « storia dell'economia » passa nell'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà;

indirizzo politico-internazionale: nell'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà, l'insegnamento di « storia dei trattati e politica internazionale » cambia la denominazione in quella di « storia delle relazioni internazionali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1985
Registro n. 27 *Istruzione, foglio n.* 156

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1985, n. **170.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 50, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

chimica analitica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1985
Registro n. 27 *Istruzione, foglio n.* 160

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1985, n. **171.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 65 - nell'elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo inorganico-chimico-fisico del corso di laurea in chimica, è inserito l'insegnamento di « chimica dei composti elemento-organici ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1985
Registro n. 27 *Istruzione, foglio n.* 153

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1985, n. **172.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 59 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto l'insegnamento di « antichità nubiane ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1985
Registro n. 27 *Istruzione, foglio n.* 155

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 aprile 1985.

Costituzione e funzionamento del fondo di garanzia di cui all'art. 4, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, istitutiva dell'albo dei mediatori di assicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, concernente la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione dell'art. 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, sopracitata;

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa alla istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1984, con il quale è stato determinato l'ammontare di copertura della polizza assicurativa, di cui all'art. 4, lettera *g*) e all'art. 5), lettera *f*), della legge 28 novembre 1984, n. 792, sopracitata;

Visto, in particolare, l'art. 4, lettera *f*), della legge 28 novembre 1984, n. 792, sopracitata, che prevede la costituzione nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un fondo di garanzia destinato a risarcire gli assicurati e le imprese di assicurazione dei danni derivanti dall'attività di mediatore di assicurazione o di riassicurazione e non garantiti dalla polizza di cui all'art. 4, lettera *g*) e all'art. 5, lettera *f*), della legge stessa;

Considerato che il sopracitato art. 4, lettera *f*), della legge 28 novembre 1984, n. 792, prevede che le disposizioni necessarie alla costituzione e al funzionamento del fondo di garanzia vengano stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, lettera *f*), della legge 28 novembre 1984, n. 792, è costituito nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.

Art. 2.

Le norme sul funzionamento di detto fondo di garanzia sono contenute nel testo, costituito da ventitre articoli, che è unito al presente decreto, e ne forma parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

NORME SUL FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PREVISTO DALLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1984, N. 792

Art. 1.
Costituzione del fondo

E' costituito il fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'art. 4, lettera *f*), della legge 28 novembre 1984, n. 792.

Il fondo è persona giuridica e ha sede in Roma presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Art. 2.
Scopo del fondo

Il fondo garantisce agli assicurati ed alle imprese di assicurazione:

1) il risarcimento dei danni derivanti dall'attività del mediatore iscritto all'albo, che non rientrino nei casi garantiti dalla polizza di cui all'art. 4, lettera *g*), della legge;

2) il risarcimento dei danni cagionati da negligenze od errori professionali del mediatore stesso e da fatto doloso dei suoi dipendenti, sia nelle ipotesi in cui non sia valido od efficace il contratto d'assicurazione previsto dall'art. 4, lettera *g*), della legge, sia allorquando, pur essendo valido ed efficace il contratto, i danni superino l'ammontare della copertura assicurativa. In tale ultima ipotesi il risarcimento dei danni è limitato alla parte eccedente l'ammontare della copertura assicurativa.

Art. 3.
Patrimonio del fondo

Il patrimonio del fondo è costituito dai contributi degli aderenti, da versamenti volontari, da lasciti, dai redditi patrimoniali e da ogni altro provento consentito dalla legge.

Art. 4.
Organi del fondo

Sono organi del fondo:
1) il comitato di gestione;
2) il presidente del comitato di gestione;
3) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.
Comitato di gestione

Il fondo di garanzia è amministrato da un comitato di gestione nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e composto da:

1) tre rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;

2) tre rappresentanti del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;

3) tre mediatori di assicurazione o di riassicurazione eletti dagli iscritti all'albo.

Il comitato elegge il presidente e il vicepresidente scegliendoli tra i rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presidente e i componenti del comitato durano in carica tre anni.

Il comitato di gestione è convocato dal presidente in via ordinaria una volta ogni tre mesi e in via straordinaria quando necessario o su richiesta di almeno tre suoi componenti.

Il comitato delibera con la presenza di almeno cinque membri.

Salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa, il comitato delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I verbali sono riportati integralmente nel registro delle sedute del comitato e sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Con il decreto ministeriale di nomina si stabiliscono il modo e la misura del compenso annuale nonché del gettone di presenza alle adunanze del comitato di gestione del fondo, spettanti ai componenti.

Art. 6.

Funzioni del comitato di gestione

Il comitato di gestione del fondo:

a) esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria;

b) approva la relazione previsionale e le relative variazioni ed il bilancio di esercizio;

c) fornisce annualmente al Ministero ogni elemento informativo utile per la determinazione del contributo previsto dall'art. 4, lettera *f)*, della legge.

Sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le delibere riguardanti:

a) le relazione previsionale, le relative variazioni ed il bilancio di esercizio;

b) l'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili e la costituzione di diritti reali sui medesimi.

Art. 7.

Presidente del comitato

Il presidente del comitato di gestione del fondo:

1) ha la rappresentanza legale del fondo;

2) adotta i provvedimenti di urgenza, informandone il comitato alla prima seduta.

Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questo.

Art. 8.

Segretario del fondo

Il segretario del fondo è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del comitato di gestione.

Il segretario del fondo:

a) cura l'istruttoria degli affari da sottoporre al comitato e predispone gli elementi necessari per le deliberazioni;

b) redige i verbali delle riunioni del comitato e li trascrive sull'apposito registro;

c) provvede alla esecuzione delle delibere del comitato su delega del comitato stesso;

d) cura la tenuta della contabilità del fondo, dei libri e della corrispondenza; conserva gli atti e i documenti relativi alla gestione;

e) presenta al comitato il progetto di relazione previsionale e del bilancio d'esercizio;

f) è consegnatario dei beni mobili ed immobili del fondo.

Con il decreto ministeriale di nomina del segretario del fondo si stabiliscono il modo e la misura del compenso annuale spettante allo stesso.

Art. 9.

Collegio dei revisori dei conti

Le funzioni di revisione dei conti sono esercitate da un collegio, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, costituito da tre membri effettivi e tre supplenti designati, rispettivamente:

un membro effettivo ed uno supplente, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un membro effettivo ed uno supplente, dal Ministro del tesoro.

Un terzo membro effettivo ed uno supplente sono eletti dagli iscritti all'albo dei mediatori.

Le funzioni di presidente sono esercitate dal membro effettivo designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, o avere la qualifica non inferiore a primo dirigente della pubblica amministrazione.

Il collegio dei revisori dura in carica tre anni.

Con il decreto ministeriale di nomina si stabiliscono il modo e la misura della retribuzione dei revisori. Ad essi spetta altresì il gettone di presenza alle adunanze del comitato di gestione del fondo.

Art. 10.

Funzioni del collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti, oltre a quanto contemplato dagli articoli 2403 e 2405 del codice civile:

a) riferisce per iscritto sulla relazione previsionale e sul bilancio di esercizio;

b) controlla la regolare tenuta delle scritture contabili e accerta la corrispondenza del bilancio con le risultanze contabili di esercizio.

I revisori devono assistere alle riunioni del comitato di gestione.

Le deliberazioni del collegio dei revisori sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le osservazioni del collegio dei revisori dei conti sono comunicate al presidente del comitato del fondo per i provvedimenti di competenza e per conoscenza al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 11.

Norme per l'elezione di membri del comitato e del collegio dei revisori

Il presidente del comitato di gestione deve convocare l'assemblea dei mediatori aderenti al fondo da tenersi almeno due mesi prima del termine di scadenza del comitato o del collegio dei revisori.

La convocazione è fatta mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle notizie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea è presieduta dal presidente del comitato di gestione o da altro membro da lui designato.

Il presidente è assistito dal segretario del fondo o, se questi è impedito, da altra persona designata dal presidente.

L'assemblea è legalmente costituita con la presenza di almeno un decimo dei mediatori aderenti al fondo. Gli aventi diritto possono farsi rappresentare mediante delega scritta.

L'assemblea nomina, a maggioranza relativa dei presenti, tre componenti del comitato di gestione, un revisore effettivo ed un revisore supplente. In caso di parità di voto si procede al ballottaggio.

Con le medesime modalità l'assemblea deve essere convocata entro due mesi dalla cessazione dalla carica di uno dei membri del comitato di gestione o del collegio dei revisori eletti dai mediatori.

Qualora entro i termini stabiliti, l'assemblea non abbia eletto i rappresentanti dei mediatori, questi sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale sceglie i membri del comitato fra i mediatori aderenti al fondo.

Art. 12.

Contributi annuali

Il contributo a carico dei singoli aderenti al fondo di garanzia è fissato annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in misura comunque non inferiore allo 0,50% delle provvigioni acquisite da ciascun aderente al fondo nel corso dell'anno precedente, tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'attività e del volume di affari.

L'ammontare delle provvigioni acquisite deve essere indicato nel rendiconto complessivo annuale dei contratti di cui allo art. 8 della legge.

Il contributo deve essere versato al fondo entro il mese di luglio di ogni anno.

Art. 13.

Modalità di intervento del fondo

L'assicurato o l'impresa di assicurazione i quali ritengano di avere subito un danno cagionato dal mediatore nell'esercizio della sua attività debbono comunicare senza indugio al fondo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tutti i fatti e tutte le circostanze che siano a loro conoscenza.

Il presidente del comitato trasmette copia di tale avviso al presidente della commissione di cui all'art. 12 della legge, nonché agli assicuratori di cui all'art. 4, lettera *g)*, della legge, e comunica al danneggiato gli estremi della polizza e le denominazioni degli assicuratori.

Il comitato di gestione, assunte sommarie informazioni e sentito, se del caso, il mediatore, delibera sulle azioni da intraprendere per la tutela, anche cautelare, dei diritti patrimoniali del fondo.

Gli assicuratori di cui all'art. 4, lettera *g*), della legge, sono tenuti a comunicare al fondo, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, se ritengono che il danno sia risarcibile per effetto della polizza entro il limite del massimale. In caso contrario sono tenuti a comunicare, entro lo stesso termine, le ragioni per le quali essi considerano il danno in tutto o in parte non risarcibile.

Il fondo può agire in giudizio contro gli assicuratori di cui all'art. 4, lettera *g*), della legge, per far accertare il loro obbligo a risarcire il danno nei limiti del massimale; può intervenire nel giudizio promosso dal danneggiato contro il mediatore e può chiamare in causa gli assicurati a norma dell'art. 1917, comma quarto, del codice civile.

Art. 14.
Surrogazione del fondo

Il fondo è surrogato nei diritti dei danneggiati verso il mediatore fino alla concorrenza di quanto ha pagato ai medesimi, a titolo di risarcimento a norma dell'art. 4, lettera *f*), della legge e dell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 15.
Informazioni riguardanti i contributi

La Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, trasmette al comitato di gestione del fondo, entro otto giorni dal ricevimento, copia del rendiconto o del bilancio di cui all'art. 8, commi primo e secondo, della legge.

Il comitato di gestione, qualora ravvisi irregolarità in tali documenti ovvero abbia il fondato sospetto che la misura del contributo sia inferiore a quella dovuta, ne riferisce alla commissione di cui all'art. 12 della legge.

Art. 16.
Mancato pagamento dei contributi

Decorsi trenta giorni dal termine stabilito dall'art. 12 per il pagamento dei contributi il comitato di gestione del fondo ne dà notizia alla commissione di cui all'art. 12 della legge.

La commissione diffida senza indugio il mediatore inadempiente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi moratosi al tasso ufficiale di sconto, entro il termine di quindici giorni.

Al mediatore che non adempia neppure a tale diffida viene irrogata la radiazione dall'Albo, salve le sanzioni amministrative previste dall'art. 9, comma primo, della legge.

Art. 17.
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il primo settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

Art. 18.
Relazione previsionale

Il comitato di gestione approva una relazione previsionale delle entrate e delle spese dell'esercizio successivo almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'esercizio stesso e la trasmette al collegio dei revisori dei conti .

Il collegio dei revisori dei conti, nei quindici giorni successivi, deve depositare una propria relazione scritta e fare le osservazioni e le proposte in ordine alla relazione previsionale.

La relazione previsionale è trasmessa senza indugio al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 19.
Bilancio d'esercizio

Il bilancio d'esercizio del fondo è costituito dalla situazione patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alle norme di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio il comitato di gestione deve approvare il bilancio e trasmetterlo, corredato da una relazione, al collegio dei revisori dei conti.

Il collegio dei revisori, nei quindici giorni successivi, deve depositare una relazione scritta e fare le osservazioni e proposte in ordine al bilancio d'esercizio.

Il bilancio è trasmesso senza indugio al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le relazioni del comitato di gestione e del collegio dei revisori dei conti, per la approvazione.

Art. 20.
Vigilanza

Il fondo di garanzia è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 21.
Personale

Entro trenta giorni dalla costituzione del fondo di garanzia il comitato di gestione delibera la tabella organica e l'ordinamento del personale da assumere per le esigenze di funzionamento del fondo.

Entro i venti giorni successivi alla trasmissione della delibera relativa, la tabella organica e l'ordinamento debbono essere approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il comitato di gestione delibera anche in ordine alle modalità di assunzione del personale; la delibera è sottoposta all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 22.
Norma transitoria

In sede di prima applicazione del presente regolamento, il comitato di gestione del fondo e il collegio dei revisori durano in carica fino alla data del decreto di approvazione del bilancio relativo al primo esercizio.

I rappresentanti dei mediatori negli organi predetti sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale sceglie i membri del comitato fra i mediatori iscritti all'albo.

Art. 23.
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla istituzione dell'albo di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1984, n. 792.

(2420)

DECRETO 2 maggio 1985.

Misura del contributo che gli aderenti al fondo di garanzia di cui all'art. 4, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, istitutiva dell'albo dei mediatori di assicurazione, debbono versare per il 1985.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, concernente la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione dell'art. 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, sopracitata;

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa alla istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1984, con il quale è stato determinato l'ammontare di copertura della polizza assicurativa, di cui all'art. 4, lettera *g*) e all'art. 5, lettera *f*), della legge 28 novembre 1984, n. 792;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985 con il quale è stato costituito il fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'art. 4, lettera *f*), della legge 28 novembre 1984, n. 792, e sono state stabilite, altresì, le disposizioni necessarie al funzionamento del fondo stesso;

Considerato, in particolare, che il citato art. 4, lettera *f*), della legge 28 novembre 1984, n. 792, stabilisce, fra l'altro, che il fondo di garanzia è alimentato dai contributi degli aderenti e che la misura dei contributi stessi, la quale deve essere comunque non inferiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, è fissata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'attività e del volume di affari dei mediatori stessi;

Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura dei contributi che gli aderenti debbono versare al fondo di garanzia per l'anno 1985 e ritenuto opportuno, in sede di prima applicazione della normativa, fissare i contributi stessi nella misura dello 0,50% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 1984;

Decreta:

Articolo unico

Il contributo che gli aderenti debbono versare al fondo di garanzia di cui all'art. 4, lettera *f*), della legge 28 novembre 1984, n. 792, per l'anno 1985, è fissato nella misura dello 0,50% delle provvigioni acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(2421)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 8 maggio 1985.

Regolamentazione del traffico marittimo nello stretto di Messina.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 2 del codice della navigazione;

Visti gli articoli 10, n. 2, lettera *l*), e 253 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1154 del 14 novembre 1972;

Vista la reg. 8, lettera *e*), cap. V, della convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974, ratificata con legge n. 313 del 23 maggio 1980;

Vista la convenzione adottata a Londra il 2 novembre 1973, per la prevenzione dell'inquinamento marino da navi, e per l'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, ratificata con legge n. 662 del 29 settembre 1980, e successivi protocolli;

Visto il proprio decreto in data 27 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 29 marzo 1985, recante una disciplina provvisoria eccezionale per la navigazione nello stretto di Messina;

Viste le risultanze dei lavori dell'apposita commissione di studio, istituita con proprio decreto in data 27 marzo 1985, non pubblicato, incaricata tra l'altro di formulare proposte per una disciplina della navigazione marittima nello stretto di Messina, idonea a ridurre il rischio di sinistri marittimi;

Ritenuto che le particolari caratteristiche della zona di mare interessata dallo stretto di Messina, del traffico marittimo ivi svolgentesi, nonché l'intensità degli insediamenti delle popolazioni lungo le coste, rendono necessario disciplinare la navigazione delle navi mercantili entro lo stretto di Messina, allo scopo di prevenire il verificarsi di sinistri marittimi che possano coinvolgere navi adibite al trasporto di prodotti petroliferi od altre sostanze nocive, con conseguente pericolo per l'ambiente marino e le coste;

Ritenuto che in base alle norme del diritto internazionale, lo Stato italiano ha il potere di dettare norme per la separazione ed organizzazione del traffico marittimo nello stretto in questione;

Ritenuto, infine, che nell'attesa della realizzazione e messa in funzione di impianti tecnici a terra di ausilio alla navigazione nello stretto in questione e delle opportune iniziative in seno alle competenti organizzazioni internazionali per una definitiva disciplina della materia, sia comunque assolutamente indispensabile ed indifferibile adottare misure provvisorie idonee a ridurre il rischio di sinistri marittimi e conseguenti pericoli per l'ambiente marino e per le coste della zona interessata;

Decreta:

Art. 1.

Tutte le navi mercantili che transitano nello stretto di Messina in direzione nord-sud e viceversa debbono procedere mantenendosi sulla destra di una linea congiungente i seguenti punti geografici:

A - 38° 16', 5 N 15° 43', 5 E
B - 38° 14', 0 N 15° 36', 6 E
C - 38° 10', 8 N 15° 36', 0 E

Art. 2.

E' fatto obbligo alle navi mercantili che intendono transitare nello stretto di Messina di comunicare tale loro intenzione con le seguenti procedure:

1) *Navi mercantili soggette all'obbligo di pilotaggio.*

Con almeno 12 ore di anticipo dovranno comunicare tramite le stazioni radio costiere PT, in radiofonia o in radiotelegrafia, alle autorità marittime di Messina e Reggio Calabria, i seguenti dati:

nome della nave;
nazionalità;

nominativo internazionale;

stazza lorda;

presenza a bordo di idrocarburi e/o altre sostanze nocive (quantità e tipo);

ora del previsto arrivo a Capo Peloro, per le navi provenienti da nord, e a Punta S. Raineri, per le navi provenienti da sud.

Con un'ora di anticipo confermare l'orario previsto di arrivo direttamente alla stazione piloti dello stretto, via radiotelefono, chiamando sul canale 16 VHF/FM e passando poi sul canale di lavoro.

2) *Navi mercantili non soggette all'obbligo di pilotaggio.*

Con almeno 2 ore di anticipo dovranno comunicare gli stessi dati di cui al precedente punto 1) direttamente alle autorità marittime di Messina e Reggio Calabria, tramite le stazioni radio costiere PT, o via radiotelefono chiamando sul canale 16 VHF/FM e passando poi sul canale di lavoro.

Art. 3.

E' fatto obbligo alle navi mercantili che navigano nello stretto di Messina, di osservare durante tutta la navigazione, le seguenti prescrizioni operative:

1) dovrà essere assicurato l'ascolto continuo in VHF, sul canale 16;

2) la navigazione dovrà effettuarsi con particolare cautela; l'apparato propulsore della nave dovrà essere mantenuto in condizione di « pronta manovra » (Stand-By);

3) le apparecchiature di ausilio alla navigazione prescritte dalle vigenti convenzioni in materia di sicurezza, dovranno essere mantenute in funzione, allo scopo di consentire di determinare la posizione della nave in ogni punto dello stretto di Messina;

4) ogni nave deve costantemente controllare la propria posizione e comunicarla a richiesta dell'autorità marittima.

Art. 4.

L'osservanza delle prescrizioni e procedure dettate negli articoli che precedono non esime la nave in navigazione entro lo stretto di Messina dal conformarsi, quando la situazione lo richiede, a tutte le norme poste dal regolamento del 1972 per prevenire gli abbordi in mare nonché alle norme dettate dalla esperienza e dalla buona arte marinara allo scopo di evitare che si verifichi il rischio di collisioni.

Art. 5.

I direttori marittimi di Catania e Reggio Calabria adotteranno i provvedimenti di competenza per la istituzione dell'obbligo di pilotaggio relativamente alle:

navi mercantili in transito di stazza lorda uguale o superiore alle 15 mila tonnellate;

navi mercantili in transito di stazza lorda uguale o superiore alle 6 mila tonnellate adibite al trasporto di prodotti petroliferi o delle altre sostanze nocive all'ambiente marino quali definite dalle convenzioni internazionali in vigore ratificate e rese esecutive in Italia.

Art. 6.

Resta fermo il divieto di navigazione nello stretto di Messina per le navi adibite al trasporto di prodotti petroliferi o delle altre sostanze nocive all'ambiente marino quali definite dalle convenzioni internazionali in vigore ratificate e rese esecutive in Italia, già stabilito con il decreto 27 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 29 marzo 1985, limitatamente alle unità di stazza lorda uguale o superiore alle 50 mila tonnellate.

L'attuazione del presente decreto sarà curata dalla autorità marittima competente per territorio.

Le disposizioni del presente decreto avranno vigore a decorrere dal 18 maggio p.v.

Roma, addì 8 maggio 1985

Il Ministro: CARTA

(2499)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1985 è stata revocata al Consorzio agrario provinciale di Parma, soc. coop. a r.l., in Parma, piazzale Barezzi, 3, l'autorizzazione ad esercitare in regime di magazzino generale alcune succursali site nella provincia di Parma e più precisamente in Busseto, Capoponte, Collecchio, Fidenza, Castione Marchesi, Fontanellato, Noceto, Pellegrino, Rocca Bianca, S. Prospero, Sala Baganza, S. Secondo, Sissa, Soragna, Traversetolo, Calestano, Colorno, Fornovo, Lesignano Bagni, Mezzano Inferiore, Ponte Taro, Ranzano, Sorbolo, Vicomero e Bardi.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1985 è stata revocata al Consorzio agrario provinciale di Cremona l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate.

(2195)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di La Spezia e S. Pietro in Gù

Con decreto 15 febbraio 1985, n. 2496, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Nuova Dorgia, segnato nel catasto del comune di La Spezia al foglio n. 22, mappale 1124, di mq 20 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 20 luglio 1982, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 15 febbraio 1985, n. 2586, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno con manufatto sopra insistente segnato nel catasto del comune di San Pietro in Gù (Padova) al foglio n. 14, mappali 420, 423 e 425, di complessivi mq 550, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 21 dicembre 1982 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova, che fa parte integrante del citato decreto.

(2241)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione ad istituti tecnici ad accettare alcune donazioni

Con decreti del prefetto di Bari 11 febbraio 1985:

l'istituto tecnico commerciale e per geometri « Gengo » di Altamura è autorizzato ad accettare la donazione di un elaboratore « Olivetti M/20 » disposta dalla Cassa di risparmio di Puglia;

l'istituto tecnico commerciale « Fiore » di Modugno è autorizzato ad accettare la donazione di un elaboratore « Olivetti M/20 » disposta dalla Cassa di risparmio di Puglia;

l'istituto tecnico commerciale « Tannaia » di Corato è autorizzato ad accettare la donazione di un elaboratore « Olivetti M/20 » disposta dalla Cassa di risparmio di Puglia;

l'istituto tecnico commerciale di Andria è autorizzato ad accettare la donazione di un elaboratore « Olivetti M/20 » disposta dalla Cassa di risparmio di Puglia;

l'istituto tecnico industriale « Da Vinci » di Mola di Bari è autorizzato ad accettare la donazione di un elaboratore « Olivetti M/20 » disposta dalla Cassa di risparmio di Puglia;

l'istituto tecnico commerciale « Lenoci » di Bari è autorizzato ad accettare la donazione di un elaboratore « Olivetti M/20 » disposta dalla Cassa di risparmio di Puglia.

Con decreto del prefetto di Bari 22 marzo 1985 l'istituto tecnico industriale « Marconi » di Bari è autorizzato ad accettare la donazione di due elaboratori « Olivetti M/20 » disposta dalla Cassa di risparmio di Puglia.

(2264)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica per il presidente della Cassa per la formazione della proprietà contadina di Roma è determinata nella misura corrispondente al trattamento economico del relativo direttore generale riferito allo stipendio iniziale annuo maggiorato del 20 % oltre la 13ª mensilità e l'indennità integrativa speciale e per il vice presidente nella misura pari al 50 % dell'indennità spettante al presidente.

(2510)

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 30 aprile 1985: « Disposizioni per l'attuazione in sede nazionale del regolamento (CEE) n. 1084/85 del 26 aprile 1985, relativo alla concessione di un aiuto all'ammasso privato del formaggio "Pecorino Romano" ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 103 del 3 maggio 1985).

Al decreto ministeriale citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 2, quarto comma, dodicesimo rigo, dove è scritto: « ... e la capacità di *applicarlo* », leggasi: « ... e la capacità di *obbligarlo* »;

all'art. 3, ultimo rigo, dove è scritto: « ... al precedente art. 2, *quinto comma* », leggasi: « ... al precedente art. 2, *sesto comma* ».

(2509)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Novi Ligure, Novara e Marciana

Con decreto interministeriale 16 aprile 1985, n. 227, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'aliquota di terreno facente parte del complesso denominato « Ex magazzino campo base », sito in Novi Ligure (Alessandria) e riportato in catasto di tale comune censuario alla partita n. 3000, foglio n. 14 e mappale 484, per una superficie complessiva di Ha 0.21.50.

Con decreto interministeriale 18 aprile 1985, n. 228, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato della aliquota facente parte del poligono di tiro a segno di Novara riportata nel catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 96, mappale 35/p, per una superficie di mq 451.

Con decreto interministeriale 18 aprile 1985, n. 229, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del poligono di tiro a segno di Marciana (Livorno) riportato nel nuovo catasto terreni del comune censuario medesimo al foglio n. 20, pc. n. 37 e nel nuovo catasto edilizio urbano dello stesso comune al foglio n. 20, pc. 36 della superficie complessiva di mq 1970.

(2337)

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A.

Il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., nella seduta del 19 aprile 1985 ha assunto la delibera appresso riportata e concernente l'iscrizione all'albo assuntori dell'A.I.M.A., di cui al decreto ministeriale 12 aprile 1984, n. 05718, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984, degli organismi associativi ed imprese individuali, secondo le specifiche categorie merceologiche.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Presidente dell'A.I.M.A., datato 12 aprile 1984, n. 05718 e pubblicato nel supplemento n. 21 della *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984, con il quale è stato istituito presso l'A.I.M.A. l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Sentito il parere obbligatorio — previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della citata legge n. 610/82 — espresso dal comitato consultivo nazionale, nelle sedute del 14 febbraio e 29 marzo 1985, in ordine all'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo degli assuntori;

Considerato che i sottoindicati organismi associativi ed imprese individuali — su parere conforme del nominato organo consultivo — sono in possesso dei requisiti di idoneità tecnica previsti dal citato decreto ministeriale 12 aprile 1984 ed hanno presentato domanda e documentazioni rispondenti alle modalità per l'iscrizione indicate nel già menzionato decreto ministeriale;

Nella seduta del 19 aprile 1985;

Delibera:

Sono iscritti all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A., istituito con il decreto ministeriale 12 aprile 1984, n. 05718, i seguenti organismi associativi ed imprese individuali per le categorie merceologiche, le capacità operative, le circoscrizioni territoriali di operatività e la consistenza ed ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'A.I.M.A. indicate a fianco di ciascun iscritto, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente delibera.

Numero progressivo	Matricola	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa totale	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
1	28	II Carni	Associazione italiana allevatori - A.I.A., ente morale (D.P.R. n. 1051 del 27 ottobre 1950), via G. Tomasetti n. 9, Roma	Tonn. 229.890	Abruzzo	1 - Eurofrigor S.r.l. - Controguerra (Teramo)	Tonn. 12.000
						2 - Guido Cinalli S.a.s. - Chieti scalo	Tonn. 1.000
						conservazione presso:	
						2a - Centralfrigor S.r.l. - S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)	Tonn. 1.500
					Campania	1 - Industria frigorifera meridionale Corradetti - Napoli	Tonn. 4.500
						2 - Frigo Sud S.p.a. - Nocera Superiore (Salerno)	Tonn. 700
					Emilia-Romagna	1 - Modena Terminal S.p.a. - Campogalliano (Modena)	Tonn. 3.000
						2 - La Mamianese S.p.a. - Mamiano di Traversetolo (Parma)	Tonn. 5.000
						3 - Frigodocks S.p.a. - Campogalliano (Modena)	Tonn. 750
						conservazione presso:	
						3a - Frigoriferi Generali S.p.a. - Modena	Tonn. 1.000
						4 - Emilfrigo S.p.a. - Guastalla (Reggio Emilia)	Tonn. 1.200
						5 - Irfa S.n.c. - S. Agata sul Santerno (Ravenna)	Tonn. 7.000
						6 - PAC S.r.l. - Faenza (Reggio Emilia)	Tonn. 180
						conservazione presso:	
						6a - Minguzzi S.r.l. - Alfonsine (Ravenna)	Tonn. 700
						6b - Adria Frigor S.r.l. - Faenza (Ravenna)	Tonn. 1.180
						6c - Frigor Lugo S.r.l. - Lugo (Ravenna)	Tonn. 500
						6d - Montanari Gianfranco - Faenza (Ravenna)	Tonn. 180
						7 - Frigoriferi di Funo S.a.s. - Funo di Argelato - Bologna	Tonn. 3.500
						8 - Asam - Bologna	Tonn. 800
						conservazione presso:	
						8a - Vivarelli S.d.f. - Bologna	Tonn. 600
						8b - Frigogel S. Lazzaro S.r.l. - S. Lazzaro di Savena (Bologna)	Tonn. 1.300
						9 - Eurofrigo S.p.a. - Fiorano (Modena)	Tonn. 2.500
						conservazione presso:	
						9a - Impal - Colorno (Reggio Emilia)	Tonn. 1.000
						10 - In.Al.Ca. S.p.a. - Castelvetro (Modena)	Tonn. 7.000
						conservazione presso:	
						10a - So.Fri.Co. - Controguerra (Teramo)	Tonn. 2.000
						10b - Modena Terminal S.p.a. - Gampogalliano (Modena)	Tonn. 3.000

Numero progressivo	Matricola	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa totale	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A. — Ubicazione	Consistenza
					Segue Emilia-Romagna	11 - COMACAR - Cooperativa macellazione carni della provincia di Ravenna - Voltana di Lugo (Ravenna)	—
						conservazione presso:	
						11a - Generalfrigo di Zanzi e C. S.n.c. - Massa Lombarda (Ravenna)	Tonn. 1.500
						12 - CCCC - Consorzio cooperativo conservazione carni Reggio Emilia	Tonn. 3.100
						conservazione presso:	
						12a - Sodele S.n.c. di Villani Jaures e C. S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia)	Tonn. 1.200
						13 - Be.Ca. S.p.a. - Prunaro di Budrio (Bologna)	Tonn. 1.500
						conservazione presso:	
						13a - Co.Ge.Fr.In. S.p.a. - Castel Maggiore (Bologna)	Tonn. 1.000
						13b - Irfa S.n.c. - S. Agata sul Santerno (Ravenna)	Tonn. 6.000
						13c - Cavicchi Bruno - S. Giovanni in Persiceto (Bologna)	Tonn. 1.000
						13d - Italfrigor S.p.a. - Molinella (Bologna)	Tonn. 1.000
						13e - La Fruges S.p.a. - Massalombarda (Ravenna)	Tonn. 1.500
						14 - ACM - Azienda cooperativa macellazione - Reggio Emilia	—
						conservazione presso:	
						14a - Sodele S.n.c. di Villani Jaures e C. - S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia)	Tonn. 1.400
						14b - CCCC - Consorzio cooperativo conservazioni carni - Reggio Emilia	Tonn. 600
						15 - CCM - Consorzio carni Modena - Modena	—
						conservazione presso:	
						15a - Frigodocks S.p.a. - Campogalliano (Modena)	Tonn. 2.000
					Lazio	1 - Freddindustria S.p.a. - Aprilia (Roma)	Tonn. 7.000
					Lombardia	1 - Frigoscandia S.p.a. - Cornaredo (Milano)	Tonn. 3.000
						2 - Frigoriferi di Tavazzano S.p.a. - Tavazzano Villaresco (Milano)	Tonn. 1.500
						conservazione presso:	
						2a - Sodele S.n.c. di Villani Jaures e C. - S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia)	Tonn. 500
						3 - Ronzoni e Perego S.p.a. Cisano Bergamasco (Bergamo)	—
						conservazione presso:	
						3a - Casaletto Frigo S.r.l. - Casaletto Vaprio (Cremona)	Tonn. 2.300
						3b - Ca.Ri.Plo. - Novara	Tonn. 800

Numero progressivo	Matricola	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa totale	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M A.	
						Ubicazione	Consistenza
					Segue Lombardia	4 - SICPA - Società interconsorziale conservazione prodotti agricoli - Verolanuova (Brescia)	Tonn. 6.000
						conservazione presso:	
						4a - Sodele S.n.c. di Villani Jaures e C. - S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia)	Tonn. 500
						4b - Poker Baby - S. Paolo (Brescia)	Tonn. 1.200
						5 - Magazzini generali Ca.Ri.Plo. - Pavia	Tonn. 2.000
						conservazione presso:	
						5a - Magazzini generali Ca.Ri.Plo. - Novara	Tonn. 800
						6 - Saval S.r.l. - Seregno (Milano)	Tonn. 1.500
						7 - Generalfrigo S.p.a. - Melzo (Milano)	Tonn. 2.000
						conservazione presso:	
						7a - ACSAL S.p.a. - Lissone (Milano)	Tonn. 1.000
						8 - Magazzini generali Ca.Ri.Plo. - Cremona	Tonn. 2.000
						9 - Bencor S.p.a. - Vedano al Lambro (Milano)	Tonn. 5.000
						10 - Borghetto S.p.a. - Brescia	Tonn. 2.000
						11 - Macello cooperativo lavorazione carni - Pegognaga (Mantova)	Tonn. 800
						conservàzione presso:	
						11a - Frigodocks S.p.a. - Campogalliano (Modena)	Tonn. 250
						11b - Eurofrutta S.p.a. - Verona	Tonn. 500
					Marche	1 - Centralfrigor Marconi S.r.l - S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)	Tonn. 40.000
					Piemonte	1 - Magazzini generali Ca.Ri.Plo. - Novara	Tonn. 3.200
						2 - F.lli Schellino S.n.c. - Formigliana (Vercelli)	Tonn. 10.000
					Puglia	1 - ILCA S.p.a. - Modugno (Bari)	Tonn. 6.000
					Sardegna	1 - Val.R.Iso. S.p.a. - Uta (Cagliari)	Tonn. 500
						conservazione presso:	
						1a - Tirso trasporti S.p.a. - Santa Giusta (Oristano)	Tonn. 1.000
					Sicilia	1 - Consorzio magazzini generali della Sicilia - Palermo	Tonn. 1.500
					Toscana	1 - Consorzio gestione centro carni - Chiusi (Siena)	Tonn. 2.500
						2 - ICED S.p.a. - Grosseto	Tonn. 1.500
					Umbria	1 - Ci.C.Zoo. S.r.l. - Ponte San Giovanni (Perugia)	Tonn. 1.250

Numero progressivo	Matricola	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa totale	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A. — Ubicazione	Consistenza
					Veneto	1 - Zo.Co. S.r.l. - Cologna Veneta (Verona)	Tonn. 250
						conservazione presso:	
						1a - Eurofrutta S.p.a. - Verona	Tonn. 1.200
						2 - Co.Ma.Ve. S.r.l. - Istrana (Treviso)	Tonn. 150
						conservazione presso:	
						2a - Alpeadria S.r.l. - Dosson Casier (Treviso)	Tonn. 1.600
						2b - Tenuta agricola S. Margherita S.p.a. - Fossalto di Portogruaro (Venezia)	Tonn. 1.000
						3 - Ente autonomo magazzini generali - Verona	Tonn. 2.500
						4 - Co.Pro.Zoo. a r.l. - Vicenza	Tonn. 700
						5 - Co.Re.Zoo. a r.l. - Badia Polesine (Rovigo)	Tonn. 1.800
						conservazione presso:	
						5a - Frigomar S.p.a. - Trieste	Tonn. 700
						6 - F.lli Tosetto S.a.s. - Campo S. Martino (Padova)	Tonn. 8.000
						7 - La Rometta S.r.l. - Cittadella (Padova)	Tonn. 1.500
						8 - Grosoli S.p.a. - Cadoneghe (Padova)	Tonn. 2.500
						conservazione presso:	
						8a - Ente magazzini generali Padova - Padova	Tonn. 500
						8b - Frigomar S.p.a. - Trieste	Tonn. 2.000
						8c - Frigoriferi di Torreano S.p.a. - Torreano di Martignacco (Udine)	Tonn. 2.500
						8d - Fridocks S.p.a. - Pozzolo Formigaro (Vercelli)	Tonn. 4.000
						8e - Dominigel S.p.a. - Terzo (Alessandria)	Tonn. 2.000
						8f - Trasfrigo S.r.l. - Pontedassio (Imperia)	Tonn. 5.000
2	116	Alcole	Distilleria F. Palma S.p.a., via Girardi, 19 - 80029 S. Antimo (Napoli)	Hl. 125.000	Campania Puglia	Benevento Palo del Colle Taranto	Hl. 30.000 Hl. 20.000 Hl. 75.000
3	120	Alcole	Distilleria di Trani S.r.l., via G. Russo, 116 - 70059 Trani (Bari)	Hl. 265.000	Campania Puglia	Trani Canosa di Puglia Palo del Colle	Hl. 100.000 Hl. 75.000 Hl. 90.000
4	129	Alcole	Distillerie Venete di Lorenzo Leopoldo, ditta individuale, via Roma, 63 - 31047 Ponte di Piave (Treviso)	Hl. 15.000	Veneto	Ponte di Piave	Hl. 15.000
5	131	Alcole	Distilleria Acquavite S.r.l., via Buozzi, 1 - 40067 Rastignano di Pianoro (Bologna)	Hl. 100.000	Veneto	Visnà di Vazzola	Hl. 100.000
6	135	Alcole	Distilleria Maschio Gabriele S.a.s., via Pralungo, 25 - 31050 Monastier di Treviso	Hl. 4.000	Veneto	Monastier	Hl. 4.000
7	136	Alcole	Distillerie Trentine di Lorenzo Nicola & Figli S.a.s., via Damiano Chiesa, 4 - 38017 Mezzolombardo (Trento)	Hl. 35.000	Veneto	Mezzolombardo	Hl. 35.000

Numero progressivo	Matricola	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa totale	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
8	148	Alcole	Distilleria Bosso Luigi di Giovanni Bosso & C. S.n.c., via Stazione, 4 - Cunico d'Asti (Asti)	Hl. 1.000	Piemonte	Cunico d'Asti	Hl. 1.000
9	168	Alcole	Cantina sociale di Sizzano e Ghemme Soc. coop. a r.l., corso Italia, 44 - 28070 Sizzano	Hl. 4.100	Piemonte	Ghemme	Hl. 4.100
10	171	Alcole	Distilleria del Sud S.p.a., via Per Conversano, 5 - 70018 Rutigliano	Hl. 185.000	Puglia	Rutigliano	Hl. 185.000
11	176	Cereali	Co.Cer.It. - Consorzio cerealcoltori italiani Soc. coop. a r.l., via Mascheraio, 6 - 44100 Ferrara	Tonn. 12.000	Emilia	Ostellato Arquà	Tonn. 7.000 Tonn. 5.000
12	238	Cereali	Magazzini generali raccordati di Cesena S.p.a., via Cavalcavia n. 157 - 47023 Cesena	Tonn. 10.000	Emilia	Cesena	Tonn. 10.000
13	219	Olii	C.O.M. - Consorzio olivicolo meridionale Soc. coop. a r.l., corso Mazzini, 88/a - 72017 Ostuni (Brindisi)	Q.li 54.660	Puglia	Ostuni Trepuzzi Squinzano Torre S. Susanna	Q.li 17.000 Q.li 6.700 Q.li 9.260 Q.li 21.000
14	221	Olii	Rizzo Luigi ditta individuale, via Vittorio Veneto, 13/15 - 73049 Ruffano	Q.li 4.800	Puglia	Ruffano	Q.li 4.800
15	225	Alcole	Landy Freres S.p.a., via Bruno Buozzi, 1 - 40067 Rastignano di Pianoro (Bologna)	Hl. 16.000	Emilia	Rastignano	Hl. 16.000
16	226	Olii	Industria olearia F.lli Rubino S.p.a., via Torre di Mizzo, 2 - 70100 Bari	Q.li 100.000	Puglia	Mungivacca	Q.li 100.000
17	233	Alcole	Seagram Italia S.p.a. - Segrate (Milano)	Q.li 22.600	Piemonte	Santena	Q.li 22.600
18	234	Alcole	Arturo De Giorgi & C. S.a.s., via Vittorio Emanuele III, 86 - San Cesario di Lecce	Hl. 10.000	Puglia	San Cesario di Lecce	Hl. 10.000
19	235	Cereali	Starzoo S.r.l., via Classicana, 2ª parallela - 48100 Ravenna	Tonn. 6.000	Emilia	Ravenna	Tonn. 6.000
20	248	Mangimi	O.N.I. - Organizzazione Navobi italiana S.p.a., via A. Guerrieri n. 26 - Gonzaga (Mantova)	Tonn. 7.000	Lombardia	Gonzaga	Tonn. 7.000
21	256	Mangimi	Industria italiana prodotti Sol Arsol S.p.a., via Curtatone, 3 - 00185 Roma	Tonn. 12.500	Toscana Lazio	Calenzano Castello Latina (via Cupida) Latina (via Don Minzoni)	Tonn. 2.000 Tonn. 500 Tonn. 2.000 Tonn. 8.000
22	257	Cereali	F.lli Mecorio S.a.s., via Tuscolana, località Valle Perino - Piansano (Viterbo)	Tonn. 7.000	Lazio	Piansano	Tonn. 7.000
23	259	Mangimi	Plodari Antonio S.r.l., via Roma n. 122 - Dello (Brescia)	Tonn. 300	Lombardia	Dello	Tonn. 300
2	262	Mangimi	Wessanen Italia S.p.a., via Visconti di Modrone, 2 - 20100 Milano	Tonn. 5.000	Lombardia	Ghedi	Tonn. 5.000

Numero progressivo	Matricola	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa totale	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizion — Ubicazione
25	263	Mangimi	Frabes S.p a., via Bordigallo, 2 - Cremona	Tonn. 1.500	Lombardia	Rovato
26	264	Cereali	Luigi Ferrari S.p.a., via Baroni, 6 - Lodi	Tonn. 2.000	Lombardia	Lodi
27	265	Mangimi	Luigi Ferrari S.p.a., via Baroni, 6 - Lodi	Tonn. 500	Lombardia	Lodi
28	6/A	Cereali	Silos di Genova S.p.a., calata S. Limbania, 6/8 - 16100 Genova	Tonn. 35.000	Liguria Emilia Emilia Lombardia Veneto	Vado Ligure S. Ilario d'Enza Rubiera *S. Martino Siccomario* S. Martino Buonalbergo
29	251	Tabacco	Eurotabac Coop. S.r.l., contrada Mascanfroni - Benevento	Tonn. 2.600	Campania	Benevento
30	240	Burro	Magazzini generali raccordati di Cesena S.p.a., via Cavalcavia n. 157 - 47023 Cesena	Q.li 5.000	Emilia	Cesena
31	249	Mangimi	Molino Boschi S.r.l., via Villanova, 58 - 48100 Ravenna	Tonn. 500	Emilia	Villanova di Ravenna
32	250	Cereali	Molino Boschi S.r.l., via Villanova, 58 - 48100 Ravenna	Tonn. 5.000	Emilia	Villanova di Ravenna
33	252	Cereali	Rivalta Scrivia S.p.a. Magazzini generali containerbase, via Ippolito D'Aste, 8 - 16121 Genova	Tonn. 15.000	Piemonte	Tortona, frazione Rivalta S.
34	277	Alcole	Maschio Beniamino S.r.l., via S. Michele, 41 - 31020 S. Pietro di Feletto (Treviso)	Hl. 810	Veneto	S. Pietro di Feletto
35	281	Alcole	Stock S.p.a., via Lionello Stock n. 2 - 34100 Trieste	Hl. 210.000	Veneto Toscana Piemonte	Mag. di Portogruaro Mag. di Rassina Mag. di Bra
36	282	Mangimi	Gloria Mangimi S.p.a., via Casetta, 1 - 37040 Arcole (Verona)	Tonn. 1.200	Lombardia	Albano Sant'Alessandro
37	283	Cereali	Ferruzzi Italia S.p.a., via XIII Giugno, 8 - 48100 Ravenna	Tonn. 10.000	Lombardia	Revere
38	290	Burro	Consorzio emiliano romagnolo produttori latte Soc. coop. a r.l., via Cadriano, 27/2° - 40100 Bologna	Q.li 5.000	Emilia	Modena
39	291	Prod. caseari	Consorzio emiliano romagnolo produttori latte Soc. coop. a r.l., via Cadriano, 27/2° - 40100 Bologna	Q.li 16.000	Emilia	Modena
40	293	Mangimi	Spigadoro Petrini S.p.a., via IV Novembre, 2/4 - 06083 Bastia Umbra (Perugia)	Tonn. 1.800	Umbria	Bastia Umbra
41	296	Mangimi	Mignini S.p.a., via dei Pini, frazione Petrignano - 06081 Assisi (Perugia)	Tonn. 500	Umbria	Ponte S. Giovanni

(2375)

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dodici posti di funzionario della carriera direttiva alla qualifica iniziale di referendario parlamentare.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a dodici posti di funzionario della carriera direttiva del Senato della Repubblica alla qualifica iniziale di referendario parlamentare, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal regolamento interno degli uffici e del personale del Senato.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici e siano in possesso di laurea conseguita presso le facoltà di giurisprudenza, lettere e filosofia, scienze politiche, scienze statistiche demografiche ed attuariali, economia e commercio, scienze economiche e sociali, scienze economiche e bancarie.

I candidati debbono essere di sana e robusta costituzione fisica, nonché esenti da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio, e non debbono aver superato l'età di 32 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Si terrà conto delle maggiorazioni di legge, ma in nessun caso, anche quando si tratti di appartenenti ai ruoli dell'amministrazione dello Stato, l'età dei candidati potrà superare i 40 anni.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3.000, dovranno pervenire al servizio del personale del Senato entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) di essere di sana e robusta costituzione fisica nonché esenti da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) il possesso del titolo di studio richiesto;

7) se abbiano riportato condanne penali;

8) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico;

9) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Nella domanda stessa i candidati debbono altresì indicare la lingua estera nella quale dovranno sostenere la prova obbligatoria e le altre lingue estere nelle quali intendano eventualmente sostenere le prove facoltative.

Coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, avranno compiuto i 32 anni di età, ma non superato i 40 anni, dovranno allegare alla domanda i documenti che comprovino il diritto alla elevazione del primo dei predetti limiti di età.

I candidati indicheranno altresì nella domanda gli estremi del documento legale di identità di cui sono provvisti; in mancanza, dovranno allegare una fotografia recente, applicata su carta bollata e con firma autenticata.

I candidati sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito; sono altresì invitati ad indicare un recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti.

Alla domanda i candidati debbono allegare:

1) un certificato (ovvero copia autenticata di esso) dei voti riportati nell'esame di laurea e in tutti gli esami del corso universitario;

2) i titoli e i documenti che intendano sottoporre al giudizio della commissione esaminatrice.

A ciascuna domanda deve essere allegato un elenco dei titoli e documenti presentati, firmato dall'interessato.

Le domande, i titoli e i documenti che pervengano oltre il termine stabilito non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati altrove.

Non saranno prese in considerazione comunque le copie non autenticate di certificati, titoli o documenti.

L'Amministrazione del Senato si riserva di provvedere, anche d'ufficio, all'accertamento dei requisiti richiesti e potrà chiedere ai candidati ammessi alle prove orali la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione.

La commissione esaminatrice, presieduta da un vice presidente del Senato e composta dal Segretario generale e dai sei professori universitari, sarà nominata con successivo decreto; la commissione stessa dovrà aggregarsi esaminatori esperti per le prove di resoconto e gli esami di lingue.

La commissione esaminatrice procederà innanzitutto alla determinazione dei criteri di ammissibilità e di valutazione dei diversi tipi di titoli presentati dai candidati. Passerà quindi alla attribuzione del punteggio ad ogni singolo candidato in base ai titoli presentati. Ai titoli è attribuito un punteggio massimo complessivo di 20 punti.

Saranno ammessi alle prove di esame i candidati che, nella valutazione dei titoli, avranno conseguito un punteggio minimo complessivo di 10 punti.

I candidati ammessi saranno chiamati a sostenere le seguenti prove scritte, per ciascuna delle quali è assegnato un tempo massimo di 8 ore:

1) diritto costituzionale;

2) politica economica;

3) storia contemporanea, comprensiva degli avvenimenti interni ed internazionali dalla Rivoluzione francese fino ad oggi.

A ciascuna delle prove scritte è attribuito un massimo di 20 punti. Le prove si intenderanno superate se il candidato avrà riportato in esse un punteggio complessivo non inferiore a 42 punti e non meno di 12 punti in ciascuna prova.

I candidati che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti ad un esame consistente in più prove tecniche di resoconto sommario di discorsi parlamentari.

Prima di detto esame, l'Amministrazione del Senato metterà i candidati che lo desiderino in condizione di esercitarsi nella redazione di resoconti sommari di sedute dell'assemblea e di ricevere ragguagli sulla tecnica e le modalità del resoconto parlamentare.

Gli stessi candidati saranno successivamente sottoposti agli esami orali che verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto costituzionale e procedura parlamentare;

2) diritto amministrativo;

3) istituzioni di diritto privato;

4) rapporto di lavoro pubblico e privato;

5) diritto internazionale ed ordinamenti comunitari;

6) politica economica;

7) diritto finanziario e tributario;

8) storia contemporanea e dei movimenti politici;

9) lingua estera; i candidati dovranno dimostrare padronanza della lingua scritta e parlata, che sarà accertata, tra l'altro, mediante traduzione estemporanea di un brano dalla lingua prescelta in italiano.

All'esame tecnico e a ciascuno degli esami orali è attribuito un massimo di 10 punti. Ai fini del conseguimento dell'idoneità, tali esami si intenderanno superati se il candidato avrà riportato in essi un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti e non meno di 6 punti in ciascun esame.

I candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione al concorso, saranno sottoposti ad esame nelle altre lingue estere indicate, con le stesse modalità previste per la prova di lingua estera obbligatoria.

L'idoneità conseguita in ciascuna lingua sarà valutata per non più di 3 punti, con un massimo complessivo di 9 punti.

La graduatoria di merito dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine risultante dalla somma dei punti riportati in tutte le prove di esame e di quelli risultanti dalla valutazione dei titoli.

Nella formazione definitiva della graduatoria saranno applicate, a parità di voti, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposito avviso e saranno sottoposti a visita medica da parte di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione, al fine di accertare la sana e robusta costituzione fisica nonché l'assenza di difetti od imperfezioni che possano influire sul servizio.

I vincitori dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e legalizzati ai sensi di legge:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato del godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato dei carichi pendenti;

f) titolo di studio in originale, ovvero copia autenticata di esso, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti;

g) documento da cui risulti che l'interessato è in regola con gli obblighi militari.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*) *e*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella in cui i vincitori avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I vincitori saranno immessi nel ruolo dei referendari parlamentari secondo l'ordine risultante dal punteggio conseguito nella graduatoria di merito.

I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di esperimento della durata di un anno e passeranno in pianta stabile se avranno superato favorevolmente l'esperimento stesso.

Durante il periodo di esperimento avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di passaggio in pianta stabile il periodo di esperimento sarà valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al servizio del personale del Senato (piazza S. Eustachio, 83 - Roma) dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni feriali.

Roma, addì 6 maggio 1985

Il Presidente: COSSIGA

Il Segretario generale: GIFONI

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata da L. 3.000)

Al Servizio del personale del Senato della Repubblica - Piazza S. Eustachio, 83 - 00186 ROMA

Il sottoscritto . . nato a (provincia di .) il residente in . . (provincia di . . .) via . . . n. . (c.a.p. . .) chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di funzionario della carriera direttiva del Senato della Repubblica, alla qualifica iniziale di referendario parlamentare.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso della laurea in . . . . . . conseguita presso la facoltà di . . . . . . dell'Università di . . . .;

3) è di sana e robusta costituzione fisica nonché esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

4) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

5) non ha riportato condanne penali (oppure ha riportato condanne penali, da indicarsi anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale);

6) non ha procedimenti penali pendenti (oppure ha in corso i seguenti procedimenti penali . . . .);

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la posizione è la seguente . . . .);

8) non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (oppure presta servizio presso l'amministrazione . . . . . oppure ha prestato servizio presso le amministrazioni . . . . . . e i precedenti rapporti di impiego non sono stati risolti per destituzione, dispensa o decadenza).

Chiede di sostenere la prova obbligatoria nella lingua . .

(Ai fini delle preferenze, da valere in caso di parità per la formazione definitiva della graduatoria, è in possesso del seguente titolo . . . .)

(Ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, allega . . . ., comprovante tale diritto).

E' provvisto del seguente documento d'identità . . . . n. . . (oppure allega fotografia autenticata).

(Dichiara di voler sostenere la prova facoltativa nelle seguenti lingue . . . .).

Allega:

1) certificato (ovvero copia autenticata di esso) dei voti riportati nell'esame di laurea e in tutti gli esami del corso universitario;

2) titoli e documenti;

3) elenco dei titoli e documenti presentati.

Firma . . . . . .

Indirizzo presso il quale desidera vengano inviate le comunicazioni . . . . tel. . . . . (indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

Data, ...

(2458)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica oculistica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(2462)

Diari delle prove scritte e pratica dei concorsi, per esami, riservati ai supplenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria, per i profili professionali di collaboratore amministrativo, assistente bibliotecario e assistente di ufficio tecnico.

Le prove scritte del concorso, per esami, riservato ai supplenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria, per il profilo professionale di collaboratore amministrativo, settima qualifica funzionale, avranno luogo nei giorni 10 e 11 giugno 1985, con inizio alle ore 8,30, presso l'istituto tecnico commerciale e per geometri «Giacomo Medici Del Vascello», via Fonteiana n. 111, Roma.

Le prove scritte del concorso, per esami, riservato ai supplenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria, per il profilo professionale di assistente bibliotecario, sesta qualifica funzionale, avranno luogo nei giorni 10 e 11 giugno 1985, con inizio alle ore 8,30, presso l'istituto tecnico commerciale e per geometri «Giacomo Medici Del Vascello», via Fonteiana n. 111, Roma.

La prova scritta e la prova pratica del concorso, per esami, riservato ai supplenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria, per il profilo professionale di assistente di ufficio tecnico, sesta qualifica funzionale, avranno luogo nei giorni 10 e 11 giugno 1985, con inizio alle ore 8,30, presso l'istituto tecnico commerciale e per geometri «Giacomo Medici Del Vascello», via Fonteiana n. 111, Roma.

(2460)

Avviso di rettifica al comunicato recante il bando di concorso ad un posto di segretario presso l'Università di Ancona. (Comunicato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 96 del 23 aprile 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe dove è scritto:

«Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 (quaranta) alla data di scadenza dei termini della presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti»,

deve intendersi:

«Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 (trentacinque) alla data di scadenza dei termini della presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti».

(2466)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Asti

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 6 settembre 1984 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Asti;

Visto il decreto ministeriale in data 29 settembre 1984 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Asti, nell'ordine appresso indicato:

1)	Circosta Lorenzo	punti	145,000	su 174
2)	De Petris Desiderio	»	136,066	»
3)	Porcile Luciano	»	131,780	»
4)	Matarese Francesco	»	131,735	»
5)	Recchia Ezio	»	130,444	»
6)	Rizzo Guido	»	129,059	»
7)	Zarcone Vincenzo	»	127,415	»
8)	Domina Mariano	»	124,579	»
9)	Bossi Giuseppe	»	123,467	»
10)	Galatro Vittorio	»	122,059	»
11)	Ferrigato Giancarlo	»	121,936	»
12)	Ciraulo Giorgio	»	120,116	»
13)	Brun Flavio	»	118,771	»
14)	Mastinu Antonio G.	»	118,139	»
15)	Campagnari Gustavo	»	117,663	»
16)	Di Caprio Salvatore	»	117,533	»
17)	Giraldo Mario	»	117,340	»
18)	Gobbi Aldo	»	116,960	»
19)	Frisi Doro	»	116,891	»
20)	Papetti Luciano	»	116,816	»
21)	Raso Bernardo	»	115,849	»
22)	Caccavale Antonio	»	115,686	»
23)	Faillace Peppino	»	115,409	»
24)	Mingolla Aldo	»	115,381	»
25)	Patriarca Mario	»	115,020	»
26)	Girardi Filippo	»	114,833	»
27)	Franco Vincenzo	»	114,810	»
28)	Di Leo Accursio	»	113,644	»
29)	Luchetti Loreto	»	113,433	»
30)	Maggio Benito	»	113,322	»
31)	Giordano Giovanni	»	112,673	»
32)	Pipia Giuseppe	»	112,152	»
33)	Costardi Felice	»	111,966	»
34)	Scherillo Antonio	»	111,959	»
35)	Coniglione Sebastiano	»	111,728	»
36)	Salvadore Adelino	»	111,507	»
37)	Gobbi Ampelio	»	110,962	»
38)	Servili Valerio	»	110,345	»
39)	Galassi Pier Luigi	»	110,313	»
40)	Persegati Umberto	»	109,922	»
41)	Longo Libero B.	»	109,741	»
42)	Licata G. Antonio	»	109,107	»
43)	Lo Savio Giovanni	»	108,890	»
44)	Monea Luigi	»	107,951	»
45)	Santoro Domenico	»	107,690	»
46)	Brocato Salvatore	»	107,573	»
47)	Ugolotti Enrico	»	107,266	»
48)	Rizzo Gerlando	»	105,054	»
49)	Orefice Antonino	»	104,468	»
50)	Mangolini Giuseppe	»	104,290	»
51)	Nitti Nicola	»	103,817	»
52)	Bigoni Riccardo	»	99,186	»
53)	Leonardi Salvatore	»	98,570	»
54)	Ardissone Carlo	»	97,698	»
55)	Dell'Utri Salvatore	»	97,002	»
56)	Schiesaro Gianfranco	»	96,586	»
57)	Ardi Ernesto	»	96,350	»
58)	Ciccodicola Pasquale	»	96,262	»
59)	Chiaramonte Vito	»	93,612	»
60)	Pesce Vito	»	93,053	»
61)	Mura Raffaele	»	89,134	»
62)	Cogoni Antonio	»	88,764	»
63)	Morlacco Vincenzo	»	83,934	»
64)	Porcu Lorenzo	»	74,261	»
65)	Berruti Carlo	»	71,266	»
66)	Bassi Lucio	»	70,999	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1985

p. *Il Ministro:* CIAFFI

(2165)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione nelle province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone.

Con deliberazione di giunta n. 1389 datata 28 marzo 1985 della regione Friuli-Venezia Giulia, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nelle province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone:

Provincia di Trieste:

comune di Trieste - sede n. 59 - urbana.

Provincia di Gorizia:

comune di Doberdò del Lago - sede unica - rurale.

Provincia di Udine:

1) comune di Bagnaria Arsa - sede unica - rurale;
2) comune di Bicinicco - sede unica - rurale;
3) comune di Cavazzo Carnico - sede unica - rurale;
4) comune di Chiopris-Viscone - sede unica - rurale;
5) comune di Codroipo - terza sede - urbana;
6) comune di Flaibano - sede unica - rurale;
7) comune di Lauco - sede unica - rurale;
8) comune di Malborghetto-Valbruna - sede unica - rurale;
9) comune di Manzano - seconda sede - urbana;
10) comune di Moimacco - sede unica - rurale;
11) comune di Pasian di Prato - seconda sede - urbana;
12) comune di Pradamano - sede unica - rurale;
13) comune di Precenicco - sede unica - rurale;
14) comune di Prepotto - sede unica - rurale;
15) comune di Ravascletto - sede unica - rurale;
16) comune di Rigolato - sede unica - rurale;
17) comune di S. Vito al Torre - sede unica - rurale;
18) comune di Savogna - sede unica - rurale;
19) comune di Socchieve - sede unica - rurale;
20) comune di Stregna - sede unica - rurale;
21) comune di Taipana - sede unica - rurale;
22) comune di Trivignano Udinese - sede unica - rurale;
23) comune di Udine - venticinquesima sede - urbana;
24) comune di Villa Vicentina - sede unica - rurale;
25) comune di Visco - sede unica - rurale;
26) comune di Zuglio - sede unica - rurale.

Provincia di Pordenone:

1) comune di Andreis - sede unica - rurale;
2) comune di Arzene - sede unica - rurale;
3) comune di Barcis - sede unica - rurale;
4) comune di Caneva - seconda sede - rurale;
5) comune di Castelnuovo del Friuli - sede unica - rurale;
6) comune di Cimolais - sede unica - rurale;
7) comune di Erto-Casso - sede unica - rurale;
8) comune di Fontanafredda - seconda sede - rurale;
9) comune di Frisanco - sede unica - rurale;
10) comune di Porcia - terza sede - urbana;
11) comune di Pordenone - dodicesima sede - urbana;
12) comune di Sacile - quarta sede - rurale;
13) comune di San Martino al Tagliamento - sede unica - rurale;
14) comune di Tramonti di Sotto - sede unica - rurale;
15) comune di Vito d'Asio - sede unica - rurale;
16) comune di Vivaro - sede unica - rurale;
17) comune di Zoppola - seconda sede rurale.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire alla regione Friuli-Venezia Giulia - direzione regionale igiene e sanità - Via S. Francesco n. 43 - 34133 Trieste, entro il termine perentorio fissato per le ore 13 del 31 luglio 1985.

Gli interessati possono prendere visione del bando di concorso presso la direzione regionale igiene e sanità di Trieste, presso le sedi delle unità sanitarie locali o presso le sedi degli ordini provinciali dei farmacisti della regione Friuli-Venezia Giulia, o presso i comuni in cui sono le sedi messe a concorso

Il bando di concorso è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia.

(2417)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale tecnico e amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

un posto di operatore tecnico di magazzino;
un posto di commesso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Langhirano (Parma).

(2416)

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI « VITTORIO EMANUELE II » DI ANCONA

Concorso ad un posto di direttore (primario) della divisione chirurgica - centro di chirurgia sperimentale e centro di chirurgia geriatrica (disciplina equiparata a chirurgia generale) presso la sede di Ancona.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore (primario) della divisione chirurgica - centro di chirurgia sperimentale e centro di chirurgia geriatrica (disciplina equiparata a chirurgia generale) presso la sede di Ancona.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(2470)

OSPEDALE « S. CARLO BORROMEO » DI MILANO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale presso la divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale presso la divisione di chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(2471)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 108 del 9 maggio 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto autonomo per le case popolari di Acireale: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di coordinatore dei servizi tecnici.

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1985, n. 6.

Modifiche dell'ordinamento e del trattamento economico del personale. Approvazione, ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 « Legge quadro sul pubblico impiego » della disciplina contenuta nell'accordo relativo ai dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 3 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Capo I

NORME SULLO STATO GIURIDICO DEI DIPENDENTI REGIONALI

Art. 1.

Oggetto e finalità della legge

La presente legge approva, ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 « Legge quadro sul pubblico impiego », la disciplina contenuta nell'accordo relativo ai dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti ed apporta le conseguenti modificazioni sull'ordinamento del personale.

Art. 2.

Qualifiche funzionali, funzione dirigenziale e coordinamento

L'impiego regionale si articola in otto qualifiche funzionali più due qualifiche funzionali dirigenziali.

E' prevista una funzione di coordinamento di vaste aree operative.

I contenuti professionali ed i criteri di accesso alle singole qualifiche funzionali, sono quelli indicati nell'allegato *A*.

Con la legge di organizzazione o con successiva legge da emanarsi entro tre mesi da quest'ultima saranno individuati i singoli profili professionali compresi nell'ambito delle qualifiche funzionali.

L'individuazione delle vaste aree operative entro le quali si espleta la funzione di coordinamento, il contenuto della stessa, che dovrà tenere conto delle attribuzioni e dei compiti dei dirigenti, nonché i criteri per l'affidamento e la durata dell'incarico, saranno disciplinati dalla legge di organizzazione.

Alla qualifica funzionale dirigenziale si applica la più ampia mobilità nell'ambito delle strutture regionali fatto salvo il possesso dei requisiti professionali specifici e necessari.

Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18.

Art. 3.

Orario di lavoro e congedo ordinario

L'orario di lavoro settimanale è di trentasei ore.

In relazione ai processi di riorganizzazione dei servizi ed alla ricerca della loro maggiore efficienza ed economicità, da conseguirsi anche attraverso l'ampliamento della fascia oraria durante la quale gli uffici sono aperti al pubblico, l'orario può articolarsi nei seguenti tipi, ferme restando le trentasei ore settimanali:

a) orario unico su sei giorni settimanali;

b) orario spezzato su cinque giorni lavorativi settimanali;

c) turnazione in modo da coprire l'intero arco della giornata;

d) altro tipo di articolazione.

La scelta dei tipi di articolazione dell'orario verrà effettuata, a seguito di accordi raggiunti in sede di contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali dei dipendenti della Regione maggiormente rappresentative, con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore al personale e sentito l'ufficio di presidenza del consiglio.

In tale sede potrà prevedersi, altresì, la coesistenza di forme di orario secondo le esigenze del servizio, anche introducendo, ove funzionalmente possibile e con adeguata regolamentazione, il criterio della flessibilità.

La prestazione individuale di lavoro deve, in ogni caso, essere distribuita in un arco massimo di dieci ore giornaliere.

Allo scopo di acquisire utili elementi per l'individuazione, tra quelle alternativamente indicate nei commi precedenti, della o delle soluzioni più funzionali, la giunta regionale costituirà una apposita commissione tecnico-paritetica, della quale farà parte un funzionario designato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che entro quattro mesi dall'approvazione della legge di organizzazione dovrà predisporre una proposta per la giunta regionale anche per il lavoro a tempo parziale di cui al successivo art. 7.

Il dipendente regionale ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di trenta o ventisei giorni lavorativi, a seconda che l'orario di lavoro sia ripartito in sei o cinque giornate lavorative.

Al dipendente sono altresì attribuite le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, da fruire nell'anno solare cui si riferiscono.

Nel territorio delle province della Regione è riconosciuta festiva la giornata della ricorrenza del santo patrono dei rispettivi capoluoghi.

Il congedo deve essere goduto in non più di due periodi, pari, di norma, alla metà della durata massima di cui al settimo comma del presente articolo. Deroghe alla suddetta normativa dovranno essere motivate.

Il congedo ordinario è irrinunciabile e deve essere fruito, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il 30 giugno dell'anno seguente.

La fruizione del congedo ordinario e della giornata di riposo di cui ai commi settimo ed ottavo del presente articolo è autorizzata dal dirigente del settore o dell'ufficio autonomo presso cui il dipendente è addetto; per i dirigenti appartenenti alla seconda qualifica dirigenziale è autorizzata dall'ufficio di presidenza del consiglio o dai componenti della giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze; per i dirigenti appartenenti alla prima qualifica provvede il dirigente della struttura organizzativa di secondo grado.

Per il personale in servizio presso i centri di formazione professionale, l'autorizzazione è concessa dal responsabile del centro.

Art. 4.

Mensa

Al fine di agevolare la realizzazione delle nuove forme del lavoro e la conseguente maggiore disponibilità richiesta al personale, dovrà essere istituito, ove necessario e possibile, un apposito servizio mensa secondo modalità e criteri da concordarsi attraverso la contrattazione con le organizzazioni sindacali dei dipendenti della Regione maggiormente rappresentative.

Gli accordi dovranno comunque subordinare la possibilità di fruire del diritto alla mensa alla effettiva presenza in servizio, alla consumazione del pasto al di fuori dell'orario di servizio nonché al pagamento da parte del dipendente di un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, oppure di un corrispettivo sempre pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dall'ente. In ogni caso deve essere esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

Art. 5.

Formazione ed aggiornamento professionale

La Regione si impegna a promuovere e favorire forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.

La definizione dei piani dei corsi di qualificazione ed aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle centocinquanta ore viene stabilita in sede di contrattazione con le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative.

Il personale, che in base ai predetti programmi è tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui la Regione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico della Regione.

Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

L'attività di formazione è finalizzata:

a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie nell'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture a cui è assegnato;

b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

La prima finalità sarà perseguita mediante corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.

La seconda finalità sarà perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.

La giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative, presenterà entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la proposta di regolamento per la disciplina delle attività di formazione ed aggiornamento professionale.

Le attività di formazione professionale, sia di aggiornamento e sia di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituiscono ad ogni effetto titolo di servizio.

Art. 6.

Straordinario

Le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate entro il limite massimo pari al prodotto di cento ore annue per i dipendenti dell'ente, ed entro il limite annuo individuale di duecentocinquanta ore, previa definizione di un ammontare di spesa di centocinquanta ore pro-capite, calcolato sulla base del valore medio del compenso orario, per il numero dei dipendenti in organico.

Per esigenze eccezionali, debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2 per cento dell'organico, o per fronteggiare eventi e situazioni di carattere straordinario, il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le organizzazioni sindacali aziendali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al comma precedente; si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale 18 gennaio 1982, n. 1.

Fino alla definizione intercompartimentale della disciplina unitaria dell'istituto del lavoro straordinario, da stabilire entro tre mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego, e comunque entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo recepito con la presente legge, gli importi orari restano stabiliti in base ai livelli retributivi iniziali dell'accordo 1979-81, e salvo quanto derivante dalla dinamica della scala mobile computata alla data del primo gennaio di ogni anno.

Eventuali prestazioni di lavoro straordinario effettuate per attività richieste dall'ISTAT (istituto centrale di statistica) non sono comprese nei limiti previsti dai commi precedenti; le relative spese sono a carico dell'ISTAT.

Art. 7.

Lavoro a tempo parziale

In via sperimentale la Regione può procedere alla trasformazione di posti di organico ad orario pieno in posti ad orario ridotto nel limite massimo che sarà definito in sede di contrattazione con le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nell'intesa che ad ogni posto di tempo pieno devono corrispondere due posti a tempo parziale.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale comporta un orario giornaliero di lavoro pari al 50 per cento dell'orario normale, articolato su almeno cinque giorni lavorativi settimanali.

Al rapporto di lavoro a tempo parziale si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale a tempo pieno ivi compresa la incompatibilità assoluta con ogni oltre rapporto di lavoro pubblico o privato od altre attività professionali.

In particolare il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato come segue:

a) le norme di accesso sono quelle previste per il personale a tempo pieno;

b) il trattamento economico è pari al 50 per cento di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa l'indennità integrativa speciale;

c) il salario di anzianità previsto dal successivo art. 18 è pari al 50 per cento di quello spettante al personale di pari qualifica ad orario intero;

d) spettano inoltre per intero le quote di aggiunta di famiglia in quanto dovute;

e) il personale a tempo parziale non può eseguire prestazioni straordinarie né può usufruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzione di orario di lavoro.

I posti di organico a tempo pieno che si possono convertire in tempo parziale possono essere individuati esclusivamente fra quelli compresi fra la prima e la sesta qualifica funzionale.

Comunque e nel rispetto della precisazione di cui al precedente quinto comma, l'individuazione dei settori, dei profili professionali e la quantità di posti a tempo pieno convertibili a tempo parziale saranno definiti in sede di contrattazione decentrata.

Il personale a tempo pieno può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa sempre che vi siano le disponibilità dei relativi posti.

Le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo parziale non precostituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.

L'introduzione dell'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale è subordinata alla definizione per legge dello Stato degli aspetti previdenziali del rapporto medesimo.

Art. 8.

Rapporto di lavoro a tempo determinato

Si applicano alla Regione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Art. 9.

Informazione

All'art. 8 della legge regionale 17 gennaio 1981, n. 3, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'informazione si attua in via preventiva con le organizzazioni sindacali a livello orizzontale territoriale, se essa riguarda obiettivi e programmi di sviluppo, piani di intervento e di investimento, bilanci annuali o pluriennali ed a livello di organizzazione sindacale di categoria se riguarda l'organizzazione del lavoro e provvedimenti concernenti il personale.

Provvedono all'informazione in attuazione dei commi precedenti il presidente della giunta regionale, i singoli assessori ed i dirigenti appositamente delegati nell'ambito delle rispettive competenze.

Per la finalità di cui al precedente primo comma si tengono periodiche conferenze di servizio alle quali sono invitati i rappresentanti delle categorie delle forze economiche e sociali e gli enti locali ».

Art. 10.

Accesso alle qualifiche funzionali e dirigenziali

Alla prima qualifica funzionale dirigenziale si accede mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, scritti ed orali; il 25 per cento dei posti è riservato ai dipendenti inquadrati all'ottavo livello con tre anni di anzianità nella qualifica.

Alla seconda qualifica funzionale dirigenziale si accede per concorso interno, per titoli ed esami, scritti ed orali riservato al personale appartenente alla prima qualifica dirigenziale per un numero di posti non inferiore al 70 per cento di quelli disponibili e, per i restanti posti, per concorso pubblico, per titoli ed esami, scritti ed orali.

Alle restanti qualifiche funzionali si accede per concorso pubblico, per titoli ed esami, scritti ed orali.

I titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno alle singole qualifiche sono indicati nell'allegato *A*.

Art. 11.

Agevolazioni e riserve di posti per i dipendenti regionali

Il 50 per cento dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale in servizio appartenente alla qualifica immediatamente inferiore che abbia in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno cinque anni e che sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre.

A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno, indipendentemente dall'anzianità di servizio.

La riserva non opera se il posto messo a concorso è uno solo. I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano quando le funzioni connesse comportino, a norma delle leggi che disciplinano l'esercizio delle professioni, il possesso di specifico titolo di studio, ovvero specifica abilitazione professionale dei quali il dipendente sia sprovvisto.

A tutti gli effetti, per i profili amministrativi della quarta qualifica funzionale, la sesta qualifica funzionale costituisce la qualifica immediatamente superiore.

Art. 12.

Prove di esame

La giunta regionale indicherà, nei singoli bandi di concorso, le relative prove di esame in relazione alla natura dei posti messi a concorso.

Art. 13.

Mobilità: ambito di applicazione e finalità

La mobilità del personale regionale, che può realizzarsi nell'ambito degli enti e fra gli enti destinatari degli accordi relativi al personale dipendente dagli enti locali e dalle Regioni a statuto ordinario, deve rispondere ad esigenze di servizio ed è anche finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) la razionalizzazione dell'impiego del personale;

b) l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;

c) l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o la ricongiunzione con il nucleo familiare;

d) il reciproco interesse dell'ente di provenienza, dell'ente di nuova destinazione e del dipendente.

Art. 14.

Mobilità all'interno della Regione

La mobilità interna alla Regione è quella che riguarda il personale regionale ed interessa le strutture regionali.

Qualora la mobilità interna non comporta assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diverso da quello di provenienza, essa è disposta con provvedimento del presidente della giunta regionale secondo criteri definiti in via generale, previo confronto con le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative.

Nell'ipotesi che il processo di mobilità comporti direttamente od indirettamente modifica del profilo professionale, pur nell'ambito della stessa qualifica funzionale, l'amministrazione dovrà previamente procedere ad accertare il possesso dei necessari requisiti professionali, secondo criteri oggettivi da stabilire in sede di contrattazione decentrata, e tenere presente la possibilità di ricorrere alle necessarie iniziative di riqualificazione professionale nonché alla verifica della idoneità allo svolgimento delle mansioni che il dipendente dovrà assolvere.

Qualora la mobilità interna dell'ente comporti l'assegnazione a sede di lavoro posta all'esterno del territorio comunale di provenienza, il provvedimento dovrà essere adottato sulla base di una graduatoria redatta con riferimento a criteri oggettivi che tengano conto della residenza, dell'anzianità, della situazione di famiglia e di altri elementi individuati e graduati, previo accordo con le organizzazioni sindacali della Regione maggiormente rappresentative.

Art. 15.

Mobilità fra enti

La mobilità fra enti riguarda il personale destinatario degli accordi relativi al personale degli enti locali e della Regione e può effettuarsi nell'ambito dei predetti enti.

Ferme restando le riserve di legge nonché le riserve dei posti al personale interno, la mobilità esterna si attua, nell'ambito dei posti disponibili, per concorso pubblico.

In sede di accordo decentrato al livello regionale verrà stabilita la percentuale dei posti che possono essere coperti mediante trasferimento.

E' consentito il trasferimento di personale tra le Regioni, nonché tra le Regioni e gli enti destinatari dell'accordo degli enti locali, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato e previa intesa tra gli enti a condizione della esistenza di posto vacante conferibile con concorso pubblico e di corrispondente profilo professionale nell'ente di destinazione.

Al fine di consentire agli interessati di avvalersi dell'istituto di cui al presente articolo, la Regione procederà alla pubblicazione, nel proprio Bollettino ufficiale entro i mesi di novembre e di maggio, dell'elenco riportato per qualifiche e profili professionali dei posti che gli enti di cui al precedente primo comma destinano per il semestre successivo ad essere coperti attraverso il trasferimento, fissando, nel contempo, il termine entro il quale gli interessati dovranno far pervenire le domande all'ente presso il quale intendono essere trasferiti.

Onde rendere possibile la pubblicazione, gli enti interessati dovranno comunicare alla Regione, entro il mese di ottobre e di aprile, i relativi dati riferiti rispettivamente ai semestri dicembre-maggio e giugno-novembre.

Nel caso che il numero delle domande di trasferimento superi quello dei posti messi a disposizione della mobilità, la copertura dei posti verrà effettuata attraverso una graduatoria predisposta dal consiglio del personale sulla base di criteri e modalità concordati in sede di contrattazione con le organizzazioni sindacali del personale regionale maggiormente rappresentative, tenendo, comunque, conto dei titoli professionali, della residenza, dell'anzianità, della situazione di famiglia dei richiedenti e dei motivi della richiesta, tra i quali dovrà essere privilegiato quello di studio.

Il trasferimento è subordinato comunque al consenso dell'ente di provenienza.

Dei singoli provvedimenti viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali degli enti interessati al trasferimento.

E' abrogato l'art. 7 della legge regionale 17 gennaio 1981, n. 3.

Art. 16.

Mobilità in caso di deleghe di funzioni

La mobilità del personale in occasione di deleghe di funzioni può attuarsi attraverso il trasferimento del personale od attraverso la sua assegnazione funzionale e verrà disciplinata di volta in volta dalle relative leggi regionali di delega.

Dovranno comunque essere rispettati i seguenti principi:

1) nell'ipotesi che il personale venga trasferito, la Regione dovrà procedere contestualmente alla soppressione delle strutture interessate alla delega ed alla conseguente riduzione dei propri organici mentre l'ente destinatario del personale dovrà provvedere al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche;

2) il personale trasferito dovrà conservare la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento;

3) il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale dovranno essere effettuati, previa intesa con gli enti interessati, sulla base di criteri oggettivi concordati in sede di contrattazione decentrata a livello regionale tenendo comunque conto dei titoli professionali, dell'anzianità e della situazione di famiglia dei dipendenti;

4) nel caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, gli accordi decentrati stabiliranno i criteri per il trasferimento del personale interessato;

5) dei singoli provvedimenti dovrà essere data comunicazione alle organizzazioni sindacali.

Art. 17.

Trattamento economico delle qualifiche funzionali

Lo stipendio annuo lordo per dodici mensilità spettanti a ciascuna qualifica funzionale è il seguente:

prima qualifica funzionale:
addetto alle pulizie . . . . . . L. 3.300.000

seconda qualifica funzionale:
ausiliario . . . . » 3.600.000

terza qualifica funzionale:
operatore . . . . » 3.900.000

quarta qualifica funzionale:
esecutore L. 4.450.000
quinta qualifica funzionale:
collaboratore professionale » 5.200.000
sesta qualifica funzionale:
istruttore » 5.500.000
settima qualifica funzionale:
istruttore direttivo » 6.400.000
ottava qualifica funzionale:
funzionario » 8.640.000
prima qualifica funzionale dirigenziale . » 11.200.000
seconda qualifica funzionale dirigenziale . » 14.000.000

Sono inoltre previste le seguenti indennità:

a) per la funzione di coordinamento, un compenso nella misura annua fissa per dodici mensilità di L. 3.500.000;

b) per tutto il personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale, nella misura fissa per dodici mensilità di L. 4.800.000;

c) per tutto il personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale con direzione di una struttura organizzativa di primo grado, nella misura fissa per dodici mensilità di L. 3.000.000;

d) per tutto il personale inquadrato nell'ottava qualifica con direzione di unità operativa organica, nella misura annua fissa per dodici mensilità di L. 1.500.000;

e) per tutto il personale inquadrato nelle qualifiche settima e sesta, nella misura annua fissa per dodici mensilità di L. 360.000;

f) per il personale di vigilanza (ittica, venatoria, silvo-pastorale) inquadrato nella quinta qualifica, nella misura annua fissa per dodici mensilità di L. 600.000. Detta indennità assorbe ogni altra indennità comunque corrisposta a tale titolo;

g) per tutto il personale inquadrato nelle qualifiche quinta, quarta e terza, nella misura annua fissa per dodici mensilità di L. 120.000. Tale indennità non compete al personale della qualifica quinta che percepisce l'indennità di L. 600.000 di cui alla precedente lettera *f*);

h) per tutto il personale inquadrato nella seconda qualifica, nella misura annua fissa e continuativa per dodici mensilità di L. 60.000. Al personale della prima qualifica funzionale non compete alcuna indennità;

i) per tutto il personale inquadrato nella quarta e terza qualifica funzionale, destinato a prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio nei settori di cui all'allegato *B* compete un'indennità annua fissa e continuativa di dodici mensilità di L. 240.000. Detta indennità non è cumulabile con l'indennità di L. 120.000 spettante al restante personale inquadrato nelle qualifiche funzionali quarta e terza che presta servizio in settori di attività diversi da quelli indicati nel medesimo allegato *B*.

Salvo quanto previsto nel successivo art. 18, il trattamento economico di cui ai precedenti commi non è soggetto ad incrementi per anzianità.

In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione pari al 2,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale posseduta, alle condizioni e con le modalità già previste per l'attribuzione degli aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto del conferimento delle somme di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Analogo beneficio è riconosciuto al personale che abbia diritto, con effetto successivo alla data del 31 dicembre 1982, all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio ai sensi dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18.

Salario di anzianità

Al personale verrà corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascun livello nelle seguenti misure:

prima qualifica funzionale . . . L. 198.000
seconda qualifica funzionale . . » 216.000
terza qualifica funzionale . » 234.000
quarta qualifica funzionale . » 267.000
quinta qualifica funzionale . . . . . » 312.000
sesta qualifica funzionale . . . . . L. 330.000
settima qualifica funzionale . . . . . » 384.000
ottava qualifica funzionale . . . . . » 518.400
prima qualifica funzionale dirigenziale . . » 672.000
seconda qualifica funzionale dirigenziale . . » 840.000

Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verrà comunque corrisposto alla data del 1° gennaio 1987, a titolo di acconto, un analogo beneficio di eguale importo.

Art. 19.

Passaggio di qualifica

Nella ipotesi di acquisizione di diversa qualifica funzionale compete, in aggiunta al trattamento economico in godimento, il valore della differenza tra l'importo tabellare previsto per la qualifica di provenienza e quello previsto per la qualifica acquisita.

Art. 20.

Indennità di turno e di reperibilità

Al personale che opera in strutture che comportano un'erogazione di servizio di almeno dodici ore, compete una indennità mensile di L. 25.000. Detta indennità è condizionata alla effettiva presenza ed è proporzionalmente ridotta in relazione alle assenze.

Al personale impegnato in attività di protezione civile, sorveglianza sui fiumi e canali navigabili ed addetto a servizi generali che, in relazione a tali attività, deve garantire la propria reperibilità, viene corrisposta una indennità di L. 600 orarie.

Le modalità relative all'istituto della reperibilità nonché l'individuazione dei dipendenti interessati verranno stabilite attraverso appositi accordi con le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative.

Art. 21.

Compensi incentivanti la produttività

Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi possono essere corrisposti compensi incentivanti la produttività.

La fruizione dei compensi di cui al comma precedente è subordinata alla formulazione scritta di programmi di attività delle singole strutture ed alla verifica dei risultati.

I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi in rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole strutture, sono stabiliti con deliberazione consiliare su proposta della giunta regionale o dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, a seconda che trattasi di personale della giunta o del consiglio, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative e sentito il consiglio del personale, tenendo conto del parametro retributivo, delle ore di presenza in servizio e del rendimento di ciascun dipendente nella esecuzione del programma di attività idoneamente verificato.

Le somme da destinare all'istituto della produttività sono costituite:

a) dal prodotto del valore medio della misura oraria del compenso per lavoro straordinario per il numero dei dipendenti regionali, moltiplicata per cinquanta, da reperire mediante riduzione dell'importo impegnato nel capitolo di bilancio relativo ai compensi per lavoro straordinario;

b) dalla percentuale delle economie di servizio derivanti da processi di ristrutturazione che aumentino, sulla base di criteri oggettivi individuati in sede decentrata, la produttività individuale e collettiva.

Tali economie sono verificate in sede di assestamento di bilancio in data 30 novembre e sono desumibili dal raffronto tra le somme impegnate per spese correnti, con aggiunta di quelle che si presume di impegnare nel mese di dicembre e quelle previste, tenuto conto delle precedenti eventuali variazioni in corso di esercizio e, naturalmente, escluse quelle dell'assestamento.

Dette economie si ripartiscono come segue:

20 per cento in economie di bilancio;
40 per cento in riconversione di attrezzature;
40 per cento in premio di produttività.

Gli importi così determinati saranno iscritti in apposito capitolo di bilancio.

Art. 22.
Indennità per lavoro ordinario notturno e festivo

Il primo e secondo comma dell'art. 40 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, così sostituiti con l'art. 12 della legge regionale 17 gennaio 1981, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:

« Con decorrenza dal 1° gennaio 1983 compete per il servizio ordinario prestato fra le ore 22 e le ore 6 una indennità di L. 1080.

Per il servizio ordinario prestato in giorno festivo compete una indennità oraria di L. 1215 elevata a L. 1800 se il servizio è reso fra le ore 22 e le ore 6 ».

Art. 23.
Omnicomprensività

E' fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre alle indennità previte dalla presente legge, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti i dipendenti.

L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato dagli enti, società ed amministrazioni tenuti ad erogarli, direttamente alla tesoreria della Regione per essere destinato al fondo di cui all'art. 76, terzo comma, della legge regionale 29 maggio 1973, numero 20.

Art. 24.
Ruoli e dotazione organica

Il personale regionale è suddiviso nei seguenti ruoli:

a) ruolo del personale degli uffici regionali;

b) ruolo del personale della formazione professionale;

c) ruolo del personale degli istituti per il diritto allo studio universitario (I.DI.S.U.).

La dotazione organica del ruolo del personale degli uffici regionali viene determinata dalla seguente tabella:

	N.
seconda qualifica funzionale dirigenziale	147
prima qualifica funzionale dirigenziale	525
ottava qualifica funzionale - funzionario	1000
settima qualifica funzionale - istruttore direttivo	750
sesta qualifica funzionale - istruttore	900
quinta qualifica funzionale - collaboratore professionale	150
quarta qualifica funzionale - esecutore	550
terza qualifica funzionale - operatore	200
seconda qualifica funzionale - ausiliario	150
prima qualifica funzionale - addetto alle pulizie	—
Totale	4372

Il contingente della seconda qualifica funzionale dirigenziale viene utilizzato in relazione al numero dei settori e delle posizioni di studio, ricerca ed elaborazione definito con la legge di organizzazione regionale.

La dotazione organica del ruolo del personale della formazione professionale viene determinata dalla seguente tabella:

	N.
prima qualifica funzionale dirigenziale	25
ottava qualifica funzionale - funzionario responsabile didattico	25
ottava qualifica funzionale - funzionario amministrativo contabile	25
settima qualifica funzionale - istruttore direttivo docente	50
settima qualifica funzionale - istruttore direttivo amministrativo	20
sesta qualifica funzionale - istruttore docente	260
sesta qualifica funzionale - istruttore amministrativo	60
quinta qualifica funzionale - collaboratore professionale	50
quarta qualifica funzionale - esecutore	70
terza qualifica funzionale - operatore	25
seconda qualifica funzionale - ausiliario	60
Totale	670

Qualora il personale avente diritto all'inquadramento nelle varie qualifiche funzionali, ai sensi della presente o di precedenti leggi regionali, sia superiore alla dotazione organica determinata nei commi precedenti, la parte eccedente di dipendenti sarà inquadrata in soprannumero. La posizione di soprannumero non comporta alcuna differenza di stato giuridico e di trattamento economico.

Con successiva legge regionale sarà determinata la consistenza dei ruoli del personale degli istituti per il diritto allo studio universitario.

Con apposita normativa saranno determinati i profili professionali del personale e fissata la dotazione organica di ciascuna struttura.

Art. 25.
Inquadramento nelle qualifiche funzionali e dirigenziali

L'inquadramento nelle qualifiche funzionali introdotte dalla presente legge viene effettuato sulla base della seguente tabella di corrispondenza con i livelli funzionali di cui alla legge 24 marzo 1980, n. 18, e le qualifiche funzionali stesse.

Livelli funzionali (ex legge 24 marzo 1980, n. 18)	Qualifiche funzionali
I	prima
II	seconda
III	terza
IV	quarta
—	quinta
V	sesta
VI	settima
VII	ottava
VIII	prima dirigenziale
	seconda dirigenziale

Nella quinta qualifica funzionale verrà inquadrato, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, il personale di IV livello il cui profilo professionale rientra nella declaratoria della qualifica.

Con la stessa procedura di cui al comma precedente verranno individuati i profili professionali del personale di V e IV livello delle opere universitarie da inquadrare nella quinta qualifica funzionale.

Nella fase di prima attuazione l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale verrà effettuato mediante selezione per titoli, secondo i criteri indicati al successivo settimo comma.

Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento nella prima qualifica dirigenziale decorrono dal 1° gennaio 1983.

Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale decorrono dalla data di conferimento delle relative funzioni dirigenziali.

Gli elementi di valutazione per la formazione della graduatoria in sede di primo inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale sono i seguenti:

A) Titoli di servizio, di studio, professionali e vari (valutabili fino ad un massimo di punti 55):

A.1) titoli di servizio (valutabili fino ad un massimo di punti 27);

A.1.1) servizio prestato nella qualifica di funzionario direttivo alla Regione (legge regionale n. 20 del 1973) od in posizioni direttive presso pubbliche amministrazioni ed enti pubblici precedentemente all'inquadramento nei ruoli regionali:

per i primi quindici anni punti 1 per anno o frazione superiore a sei mesi;

per gli anni successivi punti 0,50 per anno o frazione superiore a sei mesi;

A.1.2) servizio nell'ottavo livello (legge regionale n. 18 del 1980) (il servizio viene conteggiato con riferimento alla decorrenza giuridica dell'inserimento nel livello):

punti 1,5 per anno o frazione superiore a sei mesi;

A.1.3) servizio in qualifiche dirigenziali o qualifiche equiparate successivo al 1° ottobre 1978 e fino all'inquadramento nei ruoli regionali:

punti 1,5 per anno o frazione superiore a sei mesi;

A.2) titoli di studio, titoli professionali e vari (valutabili fino ad un massimo di punti 28):

A.2.1) laurea . . . . punti 15
diploma . . . . » 9

Il diploma viene preso in considerazione solo se è valso coma titolo idoneo all'ammissione al concorso pubblico per l'accesso alla carriera direttiva od equiparata. I punteggi di cui sopra non sono cumulabili;

A.2.2) seconda laurea od abilitazione all'esercizio di professioni punti 3;

A.2.3) immissione in carriera direttiva od equiparata attraverso concorso pubblico per esami, punti 6;

A.2.4) abilitazione all'insegnamento conseguita previo superamento di apposito esame punti 0,50; altri concorsi, anche interni, vinti relativi a carriere direttive punti 0,50 valutabili per un massimo di punti 1,50;

A.2.5) corsi post-universitari di specializzazione (con titolo rilasciato da università) punti 1,50;

A.2.6) corsi post-universitari di perfezionamento (con titolo rilasciato da università o da istituti riconosciuti) conclusi con prova d'esame finale punti 0,50 fino ad un massimo di punti 1.

B) Valutazione delle funzioni svolte e del grado di attitudine ad assolvere funzioni dirigenziali (fino ad un massimo di punti 45):

B.1) funzioni svolte (vengono valutate per un massimo di punti 15), (in questo punto vengono prese in esame:

a) le funzioni di coordinamento, di responsabilità e di direzione svolte, anche di fatto, presso la Regione dall'entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 1973, documentabili con atti emanati non successivamente al periodo di svolgimento dell'incarico;

b) le funzioni svolte quale preposto ad unità organizzative previste come struttura dalla legge regionale n. 48 del 1978, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) funzioni dirigenziali svolte presso l'amministrazione di provenienza a seguito del conseguimento delle relative qualifiche e delle qualifiche equiparate):

B.1.1) funzioni di coordinatore di settore e funzioni di direttore generale, dirigente superiore e qualifiche equiparate:

punti 1,50 per ogni anno o frazione superiore a mesi sei;

B.1.2) funzioni di coordinatore o responsabile d'ufficio e funzioni di primo dirigente o dirigente e qualifiche equiparate o segretario di commissione consiliare permanente:

punti 0,75 per ogni anno o frazione superiore a mesi sei;

B.1.3) funzioni di direzione di gruppo di lavoro permanente attribuite con atto formale:

punti 0,40 per ogni anno o frazione superiore a mesi sei.

Il punteggio di cui ai punti B.1.1), B.1.2) e B.1.3) non è cumulabile se riferito a periodi contemporanei.

B.2) grado di attitudine all'assolvimento delle funzioni proprie della qualifica da conferire (fino ad un massimo di punti 30):

il punteggio viene attribuito tenendo complessivamente conto dei requisiti culturali e professionali di base del candidato, della capacità di autonomia e di assunzione di responsabilità dell'interessato e dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni proprie della seconda qualifica dirigenziale.

Al fine della selezione, l'assessore al personale provvederà a predisporre una scheda per ciascun dirigente della prima qualifica dirigenziale, sulla base della documentazione contenuta nei fascicoli personali, che gli interessati potranno integrare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredandola di una nota riepilogativa dei titoli posseduti.

La scheda sarà notificata all'interessato che potrà far pervenire osservazioni in merito entro cinque giorni.

Le schede, con le eventuali osservazioni pervenute nei termini fissati, unitamente ai fascicoli personali saranno rimesse alla giunta regionale che, integrata da tre componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, procederà alla selezione ed alla formulazione della graduatoria.

Qualora la commissione di cui al comma precedente reputi necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione comparativa dei candidati, in particolare sull'attitudine all'assolvimento delle funzioni proprie della qualifica, può invitare gli stessi ad un colloquio.

Art. 26.

Concorsi speciali

Facendo riferimento all'organico previsto dal precedente art. 24 e sulla base delle esigenze dell'organizzazione regionale, nonché per il definitivo equilibrio dell'applicazione delle norme transitorie contenute nelle leggi regionali 24 marzo 1980, n. 18, 17 gennaio 1983, n. 2 e 17 gennaio 1983, n. 3, i posti vacanti nelle qualifiche funzionali dalla seconda all'ottava saranno coperti mediante concorsi interni, per titoli ed esami, riservati al personale da inquadrare nella qualifica funzionale immediatamente inferiore che sia in possesso di una anzianità di servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, di almeno tre anni nel livello o qualifica corrispondente a quella di inquadramento, che non abbia conseguito alcun passaggio di livello nell'arco di validità dei contratti nazionali di lavoro per i dipendenti regionali relativi ai trienni 1976-78 e 1979-81. Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I concorsi di cui al precedente primo comma dovranno essere banditi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed espletati entro sei mesi.

I concorsi di cui al primo comma del presente articolo devono essere effettuati secondo i criteri di seguito indicati:

punti a disposizione della commissione 100 di cui 50 riservati ai titoli e 50 alle prove di esame;

a) titoli di carriera, massimo punti 25;

b) titoli di studio, massimo punti 15;

c) titoli vari, massimo punti 10.

Concorsi speciali per l'ottava qualifica funzionale (funzionario):

a) titoli di carriera:

punti 2 per ogni anno di servizio nel livello di appartenenza;

punti 1,50 per ogni anno di appartenenza ad un livello inferiore;

b) titoli di studio:

punti 6 per la specializzazione;

punti 15 per la seconda laurea;

c) titoli vari:

pubblicazioni, corsi, concorsi vinti, idoneità a concorsi, altri titoli da cui si evincono le capacità e le funzioni svolte.

Concorsi speciali per la settima qualifica funzionale (istruttore direttivo):

a) titoli di carriera:

punti 2 per ogni anno di servizio nel livello di appartenenza;

punti 1,50 per ogni anno di appartenenza ad un livello inferiore;

b) titoli di studio:

punti 8 per corsi universitari;

punti 15 per la laurea;

c) titoli vari:

pubblicazioni, corsi, concorsi vinti, idoneità a concorsi, altri titoli da cui si evincono le capacità e le funzioni svolte.

Concorsi per la sesta qualifica funzionale (istruttore):

a) titoli di carriera:

punti 3 per ogni anno di servizio nel livello di appartenenza;

punti 2 per ogni anno di appartenenza ad un livello inferiore;

b) titoli di studio:

titolo di studio superiore punti 8;

diploma di laurea punti 15;

c) titoli vari:

pubblicazioni, corsi, concorsi vinti, idoneità a concorsi, altri titoli da cui si evincono le capacità e le funzioni svolte.

Prove di esame valide per tutti e tre i concorsi:

prova pratica relativa ad un argomento scelto dal candidato, punti 25;

prova orale vertente su diritto amministrativo e regionale, punti 25.

Art. 27.

Riequilibrio fra anzianità giuridica ed anzianità economica

Il riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale di cui alla legge regionale 17 gennaio 1981, n. 3, e con riferimento alla data del 31 dicembre 1982.

I criteri su cui si attua questo riequilibrio sono i seguenti:

a) valutazione per intero, in termini di classi e/o scatti, in mesi degli anni di effettivo servizio, maturati nella qualifica nella quale il dipendente trovasi inquadrato al momento della operazione di riequilibrio computando anche il servizio svolto presso lo Stato, gli enti pubblici, gli enti locali e le regioni;

b) valutazione in mesi degli anni di effettivo servizio maturati nei livelli inferiori pure valutati per intero sul valore delle classi e/o scatti attribuiti ai livelli inferiori di riferimento computando sempre anche il servizio svolto presso lo Stato, gli enti pubblici, gli enti locali e le regioni.

L'importo complessivo derivante da detta operazione di riequilibrio, decurtato del 7 per cento, definisce compiutamente e definitivamente la quota di salario spettante ad ogni dipendente in funzione della progressione economica orizzontale per anzianità al 31 dicembre 1982 che resta in godimento individuale.

Viene comunque garantito, nel livello retributivo, l'importo maturato per anzianità (classi ed aumenti periodici) in godimento al 31 dicembre 1982, ove risultasse superiore al maturato determinato ai sensi del punto *a*) e del punto b) del presente articolo.

Art. 28.

Beneficio contrattuale e scaglionamento nell'arco di valenza contrattuale

I benefici economici conseguenti all'applicazione della presente legge vengono attribuiti con le decorrenze e percentuali di seguito specificate prendendo a base di calcolo l'intero beneficio economico, spettante a ciascun dipendente alla data del 1° gennaio 1983, costituito dalla differenza tra il nuovo stipendio tabellare iniziale, determinato dall'importo derivante dal riequilibrio delle anzianità pregresse e dalle indennità aggiuntive previste per le singole qualifiche funzionali (con esclusione della indennità di coordinamento), ed il trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1982:

dal 1° gennaio 1983: 35 per cento;

dal 1° gennaio 1984: 70 per cento;

dal 1° gennaio 1985: 100 per cento.

Al personale che viene assunto dopo il 1° gennaio 1983 e prima del 31 dicembre 1984 compete il trattamento economico iniziale di cui alla legge regionale 17 gennaio 1981, n. 3, a cui vanno aggiunti i benefici previsti nella presente legge secondo le percentuali di scaglionamento di cui al primo comma del presente articolo.

Nei casi di passaggio di qualifica funzionale nel periodo 1° gennaio 1983-31 dicembre 1984, i benefici conseguenti, determinati ai sensi del precedente art. 19, saranno assoggettati alle stesse percentuali di scaglionamento previste dal primo comma del presente articolo.

Art. 29.

Enti sub-regionali non economici

Agli enti sub-regionali l'applicabilità delle norme concernenti l'istituzione della seconda qualifica dirigenziale è subordinata alla revisione delle strutture organizzative.

Art. 30.

Autonomia del consiglio

In deroga a quanto disposto dal precedente art. 3, quarto comma e dal precedente art. 21, ultimo comma, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale deciderà, con propria deliberazione, la scelta dell'orario del personale assegnato al consiglio regionale, nel quadro di quello concordato con le organizzazioni sindacali, e la giunta regionale provvederà a versare al consiglio parte dell'ammontare iscritto nel capitolo di bilancio di cui al precedente art. 21, ultimo comma, proporzionale al numero dei dipendenti assegnati al consiglio regionale.

Art. 31.

Norma finanziaria

Il maggior onere derivante dall'applicazione della presnete legge, previsto per complessive lire 6.850 milioni per l'anno 1984, graverà quanto a lire 4.500 milioni sullo stanziamento già iscritto nel bilancio 1984 al cap. 25205 e quanto a lire 2.350 milioni sullo stanziamento già iscritto nel bilancio 1984 al capitolo 25206 del bilancio regionale per l'anno 1984 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.

Inoltre, per l'attuazione dell'art. 24 della presente legge, è autorizzata per l'anno 1985, e successivi, la spesa complessiva di lire 405 milioni a carico del cap. 25205 e di lire 210 milioni a carico del cap. 25206.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 11 gennaio 1985

PANIZZI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 9 gennaio 1985.

ALLEGATO *A*

Prima qualifica funzionale

Addetto alle pulizie

Declaratoria di qualifica funzionale

Complessità delle prestazioni: attività semplici di tipo manuale comportanti anche l'utilizzo di strumenti di lavoro di uso comune.

Professionalità: comuni conoscenze pratiche.

Autonomia operativa: nessuna apprezzabile autonomia.

Responsabilità: limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

Requisiti di accesso dall'esterno: assolvimento della scuola dell'obbligo.

Declaratoria di funzioni: svolge compiti di pulizia dei locali

Seconda qualifica funzionale

Ausiliario

Declaratoria di qualifica funzionale

Complessità delle prestazioni: attività semplici di tipo manuale e non di carattere ripetitivo, con eventuale utilizzo di strumenti di lavoro di uso elementare e comune, che non comporta la trasformazione del prodotto ma la sola conservazione.

Professionalità: comuni conoscenze pratiche per le quali non si richiede preparazione professionale specifica.

Autonomia operativa: nessuna apprezzabile autonomia se non quella limitata alla esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.

Responsabilità: limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

Requisito di accesso dall'esterno: assolvimento dell'obbligo scolastico.

Declaratoria di funzioni: è addetto a compiti di custodia e di sorveglianza di locali ed uffici, di cui cura l'apertura e la chiusura; di anticamera ed aula, nel cui ambito regola l'accesso del pubblico agli uffici, fornendo informazione semplici; di dislocazione di fascicoli ed oggetti d'ufficio; di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie di ciclostilati e di fascicolature, mediante l'uso di attrezzature di facile impiego e manovrabilità. Le mansioni di tale qualifica si integrano con quelle della prima qualifica.

Terza qualifica funzionale

Operatori

Declaratoria di qualifica funzionale

Complessità delle prestazioni: attività prevalentemente esecutiva o tecnico-manuale la cui esecuzione comporta anche gravosità e/o disagio, ovvero l'uso e la manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro.

Professionalità: preparazione professionale qualificata da adeguata conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate acquisibili anche con un periodo limitato di pratica.

Autonomia operativa: limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.

Responsabilità: limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

Eventuali elementi accessori: può richiedersi il possseso di particolari abilitazioni o patenti.

Requisiti di accesso dall'esterno: licenza della scuola dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta.

Declaratoria di funzioni: è addetto a prestazioni tecnico-manuali ed amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate; conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici e di impianti tecnici di varia natura; conduzione di autoveicoli o motoveicoli di cui esegue la pulizia e garantisce l'ordinaria manutenzione; attività agricole e forestali; altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza di compiti accessori e collegati all'esercizio delle mansioni proprie della qualifica, nonché, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

Le mansioni di tale qualifica possono integrarsi con quelle delle precedenti purché siano tra di loro omogenee e complementari.

Quarta qualifica funzionale

Esecutore

Declaratoria di qualifica funzionale

Complessità delle prestazioni: attività specializzate nel campo amministrativo, contabile, tecnico-manutentivo esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso.

Complessità organizzative: l'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori ed altresì al mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni o pratiche di importanza apprezzabile.

Professionalità: è richiesta una preparazione professionale specifica.

Autonomia operativa: nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate.

Eventuali elementi accessori: può richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

Responsabilità: limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro ed all'eventuale coordinamento di addetti a qualifiche inferiori.

Requisiti di accesso dall'esterno: licenza della scuola dell'obbligo e specializzazione professionale se richiesta.

Declaratoria di funzioni: esegue le attività amministrative che comportano operazioni di archivio, protocollo, registrazione e reperimento, anche a mezzo di macchine complesse, di atti, documenti e pubblicazoini; collabora alla minuta istruzione di natura contabile, tecnica ed amministrativa delle pratiche; esegue attività di stenografia e/o dattilografia, da originali e registrazioni, anche mediante impiego di macchine memorizzatrici e compositrici, di cui garantisce l'ordinaria manutenzione; provvede alla collazionatura dei dattiloscritti, effettua operazioni di esecuzione dei programmi di elaborazione, secondo procedure definite; è addetto all'esercizio di impianti telefonici complessi.

Le attività sono svolte in forma integrata, costituendo una unica posizione di lavoro, ovvero con esclusivo riferimento ad una parte di esse, in relazione alle esigenze organizzative del settore di destinazione.

E' addetto a prestazioni tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze specializzate, relative a: attività agricole e forestali; sorveglianza idraulica; strutture per la ristorazione collettiva e complessi ricettivo-alberghieri; servizi tecnici attinenti lo svolgimento dei lavori consiliari; riparazione, collaudo ed anche, ove occorra, conduzione di autoveicoli; conduzione di operatrici semoventi; riproduzione litotipografica e confezionamento di stampati; altri servizi tecnico operativi di competenza regionale.

Comporta l'impiego di macchine autonomatiche complesse, di cui garantisce l'ordinaria manutenzione, e lo svolgimento di altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza, nonché di operazioni amministrative complementari.

Quinta qualifica funzionale

Collaboratore professionale

Declaratoria di qualifica funzionale

Complessità delle prestazioni: attività professionale che richiede l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative; può richiedere altresì preparazione tecnica e particolare conoscenza delle tecnologie del lavoro con eventuale impiego di apparecchiature complesse.

Complessità organizzative: l'attività può comportare funzioni di indirizzo e coordinamento di operatori con qualifiche inferiori.

Autonomia operativa: è completa nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.

Responsabilità: la prestazione lavorativa è caratterizzata da responsabilità per l'attività direttamente svolta e, eventualmente, per i risultati conseguiti dagli operatori nei confronti dei quali si esercita il coordinamento.

Requisiti di accesso dall'esterno: è richiesto il diploma di istruzione di secondo grado e/o particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché, specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.

Declaratoria di funzioni: è addetto a funzioni tecniche che richiedono conoscenze preliminari ed esperienza a livello di operaio ed operatore ad alta specializzazione con connessa responsabilità di indirizzo di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale, ed ha funzioni di vigilanza nell'ambito delle materie di competenza regionale, anche con riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni di norme di legge e regolamentari.

Sesta qualifica funzionale

Istruttore

Declaratoria di qualifica funzionale

Complessità delle prestazioni: attività che comportano l'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica, amministrativa e contabile a livello di diploma di scuola secondaria superiore.

Complessità organizzative: l'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori ed altresì il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni e pratiche importanti.

Professionalità: è richiesta una preparazione derivante in genere da specifico titolo professionale.

Autonomia operativa: grado di iniziativa secondo istruzioni di massima, norme e procedure valevoli nell'ambito della sfera di attività dell'addetto.

Responsabilità: riferita alla corretta esecuzione del proprio lavoro ed alla organizzazione ed il coordinamento, anche mediante emanazione di prescrizioni dettagliate, del lavoro di appartenenti a livelli inferiori.

Requisiti di accesso dall'esterno: si richiede la licenza di scuola media superiore od equipollente.

Declaratoria di funzioni: cura, nel campo amministrativo, la raccolta, conservazione e reperimento di documenti, atti e norme; la ricerca, l'utilizzo e l'elaborazione semplice di elementi (atti, dati istruttori e documenti) anche complessi e complessa di dati semplici, secondo istruzioni di massima; la redazione su schemi definiti, di provvedimenti che richiedono procedure anche complesse; la corrispondenza e le relazioni esterne correnti collegate anche ai compiti di segreteria; la redazione sintetica di verbali, comunicazioni, testi e documenti; la rendicontazione; le attività economali correnti, la rilevazione statistica; altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza. Nel campo dell'informazione, dell'elaborazione dati, la minutazione dei programmi, la gestione operativa degli impianti di elaborazione, il controllo delle informazioni input/output, la gestione dei flussi informativi ed attività di prima elaborazione statistica degli stessi. Nel campo tecnico, le attività correnti (indagini, rilievi, perizie, analisi, misurazioni, elaborati progettuali, disegni, assistenza tecnica, sperimentazione, ed altro).

Con riferimento alle attività tecnico-operative dei servizi regionali, svolge compiti caratterizzati da approfondita conoscenza delle tecniche di trasformazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti, verificando la qualità ed i risultati della produzione; conduzione di impianti e macchinari che comportano alta specializzazione: sovraintende tecnicamente alle

operazioni effettuate dagli addetti all'area funzionale cui è preposto; controlla lo stato degli impianti e macchinari, predisponendo idonei interventi per assicurare adeguati rendimenti ed evitare rapide usure.

Funzioni docenti nel settore della formazione professionale che richiedono quale titolo di studio il diploma di scuola media superiore.

Settima qualifica funzionale

Istruttore direttivo

Declaratoria di qualifica funzionale

Attività di natura tecnica, amministrativa, contabile consistendo nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti o nella elaborazione dei dati, nonché attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione.

Dette attività comportano altresì l'applicazione di norme e procedure ovvero l'interpretazione delle stesse e dei dati elaborati. Consiste inoltre nella collaborazione con titolari di posizione di lavoro di maggior contenuto professionale.

Direzione e coordinamento: può comportare il coordinamento di gruppi informali di lavoro od organizzazione di unità semplici.

Autonomia operativa ed iniziativa: nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o procedure definite od in direttive di massima; l'iniziativa può manifestarsi anche nell'individuazione di procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di lavoro.

Responsabilità: per i risultati delle attività direttamente svolte nonché di quelle del pruppo coordinato.

Requisiti di accesso dall'esterno: diploma di laurea.

Declaratoria di funzioni: svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti od interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui impostazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica cui e inserito.

Con riferimento ai compiti attribuiti: espleta attività proprie di specifiche discipline tecniche, che comportano anche assunzione di autonoma responsabilità professionale; definisce le procedure correnti, verificandole nell'ambito dell'unità operativa; redige provvedimenti e schemi di provvedimenti; cura la corrispondenza e le relazioni esterne; relaziona periodicamente sulla efficienza e razionalità delle procedure e sullo stato di attuazione dei compiti attribuiti; svolge i compiti di segreteria di progetto e di segreteria di direzione di supporto per l'attuazione di procedure, di progetti operativi complessi ed atti di programmazione; partecipa ai gruppi di lavoro per obiettivi attinenti i compiti attribuiti; collabora alle attività formative ed agli interventi di aggiornamento, di qualificazione e/o riqualificazione programmati per l'unità organica in cui è inserito. Si avvale degli strumenti e metodologie informative ed informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione delle informazioni. Provvede ad altri compiti assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza, nonché in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate. Funzioni docenti nel settore della formazione professionale che richiedono quale titolo di studio il diploma di laurea.

La posizione di lavoro può comportare l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

Ottava qualifica funzionale

Funzionario

Declaratoria di qualifica funzionale

Complessità e difficoltà delle prestazioni: attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione professionale, nonché il controllo dei risultati nei settori amministrativi, tecnico-scientifici, ovvero l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà, può comportare la responsabilità di unità operative organiche e l'esercizio di funzioni con rilevanza esterna.

Autonomia operativa ed iniziativa: l'attività è caratterizzata da difficoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali.

Responsabilità: l'attività comporta la piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.

Requisiti di accesso dall'esterno: per l'accesso alla qualifica è richiesto di diploma di laurea, nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazione professionale.

Declaratoria di funzioni: svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione rivolta alla predisposizione di provvedimenti e di interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui formulazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica complessa, organizzazione della raccolta ed elaborazione dei dati relativi allo stato di attuazione dei programmi ed al grado di incidenza degli interventi.

Nell'ambito dell'unità operativa complessa in cui è inserito: collabora, predisponendo i relativi atti e documenti alla redazione di progetti e di schemi di articoli, pareri ed istruttoria di particolare complessità e rilevanza; può partecipare ai gruppi di lavoro per obiettivi in relazione ai compiti affidati.

Espleta attività di progettazione e formazione in interventi di aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione. Si avvale degli strumenti e metodologie informative ed informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione delle informazioni. Espleta le attività proprie di specifiche discipline che comportano assunzione di autonoma responsabilità professionale per la quale è prevista specifica abilitazione.

Nell'ambito dell'unità organica complessa può essere incaricato della responsabilità, con compiti di indirizzo dell'attività degli addetti, di una unità operativa organica eventualmente prevista in ordine alla quale: verifica il rispetto dei tempi e delle procedure previsti dal programma e dalle norme; definisce le procedure correnti; segue gli affari di complessità non ordinaria e le relative relazioni esterne; relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure dell'organizzazione anche con riferimento ai carichi di lavoro.

Funzione dirigenziale

La funzione dirigenziale nelle Regioni è rivolta ad assicurare e garantire il ruolo di programmazione dello sviluppo economico e sociale di indirizzo, coordinamento e controllo delle istituzioni pubbliche sub-regionali proprio dell'ente Regione, in conformità ai princìpi definiti nei rispettivi statuti ed in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi formulati da competenti organi istituzionali.

Essa si esplica essenzialmente mediante:

il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politico-istituzionali, con un diretto apporto collaborativo alla formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi dell'ente ed alla loro attuazione e verifica;

il coordinamento delle relazioni interfunzionali interne ed esterne, delle e tra le strutture operative dell'ente, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi regionali.

L'esercizio della funzione dirigenziale, inteso ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, è caratterizzato da:

preparazione culturale e professionale tale da garantire i più ampi rapporti interdisciplinari, la collaborazione con e tra diverse professionalità specifiche, l'utilizzo integrato di molteplici competenze tecniche e scientifiche;

piena autonomia tecnica di decisione e di direzione, in particolare nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate;

diretta responsabilità dell'attività personalmente svolta, nonché delle decisioni assunte e delle disposizioni impartite nell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

Attribuzione e compiti dei dirigenti regionali

I dirigenti regionali organizzano e dirigono le strutture previste dalle leggi di organizzazione, studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti le materie di competenza regionale, elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari.

Forniscono ai competenti organi politico-istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari per l'analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi.

A questo fine possono disporre inchieste e promuovere ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti.

Collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'amministrazione ed alla formulazione dei piani, programmi e progetti in cui si articola il piano regionale di sviluppo.

Attuano la specificazione degli obiettivi indicati dai competenti organi politico-istituzionali e la loro traduzione in programmi di lavoro, verificandone lo stato di attuazione ed i risultati.

Disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna delle strutture operative cui siano preposti, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali assegnate.

Studiano i problemi di organizzazione, la razionalizzazione e semplificazione delle procedure, le nuove tecniche e metodologie di lavoro, formulando proposte od adottando disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economicità di gestione, con riferimento al rapporto costi benefici.

Ai dirigenti regionali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, competono inoltre:

l'amministrazione degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni della struttura organizzativa cui sono preposti e la firma delle proposte di assunzione di impegni di spesa e di liquidazione della stessa;

l'azione di vigilanza e controllo ad accertare la correttezza e la regolarità amministrativa e contabile delle attività, la razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale degli uffici;

la firma dei contratti e delle convenzioni nei limiti fissati nelle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;

l'emanazione di atti a rilevanza esterna loro attribuiti da leggi regionali o delegati da organi regionali nel rispetto delle norme statutarie;

l'emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;

la partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione;

la rappresentanza dell'amministrazione regionale e la cura degli interessi della stessa.

Responsabilità dei dirigenti

I dirigenti sono responsabili dell'espletamento delle funzioni loro attribuite come descritte nei precedenti punti nonché del buon andamento e della imparzialità dell'azione degli uffici o delle attività cui sono preposti.

In particolare sono responsabili:

dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi competenti;

delle disposizioni da loro impartite;

del conseguimento dei risultati dell'azione dell'ufficio o dell'attività cui sono preposti in termini di rapporto tra risultati proposti e risultati raggiunti, anche sotto l'aspetto della adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, inerenti al settore affidato.

I risultati rilevati, se non corrispondenti alle attribuzioni affidate, sono contestati con atto scritto dal competente organo. Qualora non siano ritenute valide le giustificazioni addotte, può essere disposta la revoca della funzione.

Si conferma per la dirigenza, la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per l'impiego pubblico.

L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impegno a tempo pieno e la disponibilità della prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere anche in rapporto al funzionamento degli organi regionali.

Alla qualifica dirigenziale si applica la più ampia mobilità nell'ambito della struttura regionale, fatto salvo il possesso dei requisiti professionali specifici necessari.

Funzioni dirigenziali

Prima qualifica funzionale dirigenziale

Il personale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile della struttura organizzativa di base e/o per compiti di studio e ricerca dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo.

Seconda qualifica funzionale dirigenziale

Il personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile delle strutture organizzative di secondo grado per materia omogenea e/o per compiti di studio, ricerca ed elaborazioni complesse dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo.

Funzione di coordinamento

E' istituita per assicurare le funzioni di direzione di vaste aree operative e di coordinamento da attribuire a dirigenti appartenenti alla seconda qualifica funzionale dirigenziale.

L'incarico per la funzione di coordinamento è conferito a tempo determinato per un periodo non superiore ad anni cinque; è revocabile, rinnovabile, ed è attribuito al personale inserito nella seconda qualifica dirigenziale che continua ad esercitare contemporaneamente le funzioni della propria qualifica.

Gli incarichi di coordinamento dirigenziale non possono essere superiori a 1,5 volte il numero dei membri della giunta regionale, più uno correlato al consiglio regionale.

Il contingente della seconda qualifica funzionale dirigenziale deve corrispondere alla responsabilità delle unità organiche complesse e delle attività di elaborazione di studio e ricerca, definite dalle leggi di organizzazione, e non può comunque superare sei volte il numero dei coordinatori. Per la regione Lazio il rapporto è stabilito fino a sette.

ALLEATO *B*

PRESTAZIONI DI LAVORO CHE COMPORTANO CONTINUA E DIRETTA ESPOSIZIONE A RISCHI PREGIUDIZIEVOLI ALLA SALUTE ED INTEGRITA' PERSONALE (Art. 17).

Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuolabus mezzi fuori strada ed altri veicoli per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, fuliggine, oli minerali, paraffina, loro composti, derivati e residui, nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'adibizione all'infermeria per animali ed alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico, di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, di rimozione e seppellimento salme.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'adibizione alle officine, centrali termiche, forni, inceneritori, impianti di depurazione continua, reparti tipografici e litografici e cucine di grandi dimensioni.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori di fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o da lavori di bonifica in terreni paludosi, manutenzione opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali, compreso scavo porti, eseguiti con macchinari sistemati su chiatte e natanti.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio od esbosco e dall'impiego di antiparassitari.

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1985, n. 7.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, concernente: Modifiche dell'ordinamento e del trattamento economico del personale. Approvazione, ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 « Legge quadro sul pubblico impiego » della disciplina contenuta nell'accordo relativo ai dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 3 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, concernente: Modifiche dell'ordinamento e del trattamento economico del personale. Approvazione, ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 « Legge quadro sul pubblico impiego » della disciplina contenuta nell'accordo relativo ai dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'art. 4 è aggiunto il seguente comma: « Non potrà usufruire del servizio di mensa il personale che effettua orario unico »;

b) all'art. 6, secondo comma, dopo le parole « monte ore complessivo previsto al comma precedente » il punto e virgola diventa punto fermo e la frase « si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale 18 gennaio 1982, n. 1 » è soppressa;

c) all'art. 10, secondo comma, dopo le parole « al personale appartenente alla prima qualifica dirigenziale » aggiungere la frase « con tre anni di anzianità nella qualifica »;

d) all'art. 11, primo comma, dopo le parole « dei posti disponibili » aggiungere le parole « nelle qualifiche non dirigenziali »;

e) all'art. 17, secondo comma, lettera *b*), dopo le parole « nella misura » aggiungere la parola « annua »; lettera *h*), dopo le parole « annua fissa » sopprimere le parole « e continuativa »; lettera *i*), dopo le parole « annua fissa » sopprimere le parole « e continuativa »;

f) all'art. 23, secondo comma, è soppressa la frase « per essere destinato al fondo di cui all'art. 76, terzo comma, della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20 »;

g) all'art. 24, quarto comma, sopprimere la seguente espressione « prima qualifica funzionale dirigenziale ... 25 »;

h) all'art. 25, quarto comma, dopo le parole « prima attuazione l'accesso » aggiungere « ai posti disponibili della », sopprimere la particella « alla » ed aggiungere dopo il punto fermo « La selezione dovrà essere effettuata entro un anno dalla pubblicazione della presente legge »;

i) all'art. 25, sesto comma, dopo il punto fermo aggiungere la frase « Sino alla nomina dei coordinatori fra i dirigenti della seconda qualifica dirigenziale, da effettuarsi secondo le norme previste dalla legge regionale approvata dal consiglio regionale nella seduta del 5 dicembre 1984 concernente: « Strutture ed organizzazione regionale », al personale cui è stato conferito l'incarico di coordinamento di cui alla legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, è corrisposta l'indennità di coordinamento nella misura stabilita dalla normativa vigente al 31 dicembre 1982. »;

l) all'art. 26, primo e secondo comma, sono sostituiti dai seguenti: « Facendo riferimento all'organico previsto dal precedente art. 24 e sulla base delle esigenze dell'organizzazione regionale, nonché per il definitivo riequilibrio dell'applicazione delle norme transitorie contenute nelle leggi regionali 24 marzo 1980, n. 18, 17 gennaio 1983, n. 2 e 17 gennaio 1983, n. 3, i posti vacanti nelle qualifiche funzionali dalla seconda all'ottava saranno coperti mediante concorsi interni, per titoli ed esami, ai quali potrà partecipare il personale inquadrato nella qualifica immediatamente inferiore con una anzianità di servizio di almeno tre anni nella medesima ed in possesso del titolo di studio richiesto per quest'ultima. Dei posti messi a concorso il 50 per cento è riservato al personale che, oltre ad essere in possesso dei suddetti requisiti, non abbia conseguito alcun passaggio di livello nell'arco di validità dei contratti nazionali di lavoro per i dipendenti relativi ai trienni 1976-78 e 1979-81.

Per la partecipazione ai concorsi, che dovranno essere espletati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda entro e non oltre trenta giorni dalla data predetta di entrata in vigore della legge. »;

m) all'art. 26 medesimo è aggiunto il seguente comma: « Con successiva deliberazione della giunta regionale, adottata previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, verranno stabiliti i criteri per l'effettuazione dei concorsi relativi alle restanti qualifiche. »;

n) alla tabella *B* è aggiunto il seguente comma: « La rispondenza delle categorie di personale tra quelle indicate al precedente art. 17, lettera *i*), aventi diritto all'indennità per particolare esposizione a rischi e le attività comportanti rischio, quali previste dai commi precedenti, è determinata con deliberazione della giunta regionale sulla base di apposita dichiarazione motivata rilasciata sotto la propria diretta responsabilità dal dirigente del settore presso cui il personale interessato presta servizio. L'indennità di rischio non compete per il periodo durante il quale il personale non viene adibito ad attività rischiose; durante tale periodo agli interessati compete l'indennità nella misura di L. 120.000 annue rapportata ai periodi di non esposizione a rischio. ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 11 gennaio 1985

PANIZZI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto l'11 gennaio 1985.

(1650)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. **700**, per l'Africa L. **1.600**, per le Americhe L. **2.000**, per l'Asia L. **1.600**, per l'Oceania L. **3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100851100) L. 500